

INFORMATIVA AL PUBBLICO - EX III° PILASTRO

SULLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

Sommario

PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)	4
▪ TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART. 435 (1) CRR	6
Risk Appetite Framework.....	6
Processo di gestione dei rischi	7
Piano di risanamento	8
Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione	8
ICAAP	9
Mappatura dei rischi.....	10
Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi	11
▪ TAVOLA 1 - SISTEMI di GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – Circ. 285/13 Titolo IV, Cap.1, Sez. VII)	32
Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia	32
Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia	33
Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni	33
Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica	34
Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza.....	34
Numero dei consiglieri espressione delle minoranze	34
Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti.....	35
Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze	37
Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate.....	37
Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali.....	37
▪ TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)	37
Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa.....	37
▪ TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)	38
Capitale primario di classe 1 (CET 1).....	38
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1).....	40
Capitale di classe 2 (T 2).....	40
▪ TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)	52
▪ TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)	59
Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte.....	59
▪ TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)	62
Definizione di crediti "scaduti" e "deteriorati" a fini contabili	62
Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche	63
▪ TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)	73
▪ TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)	75
Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata.....	75
Processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza	75

▪	TAVOLA 9 – ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO	77
▪	TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)	77
	Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti	77
	Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate	78
▪	TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)	81
	Natura del rischio di tasso di interesse	81
	Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate.....	81
	Frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio.....	82
▪	TAVOLA 12 -ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449)	83
▪	TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)	84
	Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione.....	84
	Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile	90
	Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione.....	100
	Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria	100
▪	TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA	102
▪	TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)	105
	Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”	105
	Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali	105
	Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca	107
	Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito	108
	Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell’ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.....	108
▪	TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)	109

PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)

Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3). CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- a) il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo).

Sono inoltre previsti:

- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
 - un coefficiente di "leva finanziaria" ("*leverage ratio*"), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di "*stress*", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* – RAF). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto "*Supervisory Review and Evaluation Process*" - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- c) il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
 - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;

- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L'ABE ha inoltre emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l'informativa al pubblico;
- al contenuto dell'informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'Art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)¹;
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'Art. 435 (2) del CRR:
 - le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

Il presente documento, denominato "Informativa al pubblico – ex III Pilastro sulla situazione al 31 dicembre 2016", è stato redatto da Banca Centro Emilia su base individuale.

Il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca nella sezione www.bancacentroemilia.it, come richiesto dalla normativa di riferimento.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2016 della Banca (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D.Lgs. 39/2010 da parte della società Baker Tilly Revisa S.p.A.) e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP 2016) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'14/05/2015 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Infine, si precisa che non essendo utilizzati dalla Banca metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452, 454 e 455 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

¹ Le Disposizioni prevedono che tali informazioni siano, di norma, pubblicate in allegato al bilancio d'esercizio. Laddove non fatto, devono integrare l'informativa ex III Pilastro pubblicata sul sito *web* dell'intermediario.

• **TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART. 435 (1) CRR**

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni aziendale, definito in coerenza con le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche all'interno della Circolare n. 285/2013.

Tali disposizioni, pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare precedente, hanno introdotto rilevanti novità che hanno impegnato la Banca – e ancora in prospettiva - a una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi, i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Banca può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento. L'articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per supportare la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi.

All'insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le altre consorelle e le strutture di secondo livello del *network*, il processo di adeguamento ha fatto riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, promosso a livello nazionale da Federcasse, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione di appartenenza.

Risk Appetite Framework

In tale ambito, la Banca ha definito nel corso del 2016, nel rispetto delle disposizioni in materia, il *Risk Appetite Framework* (RAF) ossia il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

L'implementazione del RAF è assicurata attraverso l'interazione fra la Funzione di Risk Management e la Funzione di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione che, a seguito dello svolgimento dei processi di pertinenza, predispongono in modo coordinato e coerente rispettivamente il Risk Appetite Statement (RAS) e il Piano Strategico ed il Budget.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Per ogni parametro identificato sono definiti:

- il livello di *risk appetite*, ovvero il livello di rischio che la Banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;
- il livello di *risk tolerance*, ovvero la devianza massima dal *risk appetite* consentita;
- il livello di *risk capacity*, ovvero il massimo livello di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'Autorità di Vigilanza.

La Banca ha, quindi, normato il "processo di definizione e controllo della propensione al rischio", articolato nelle seguenti fasi:

- definizione della propensione al rischio, formalizzata in uno specifico documento sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (RAS);
- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi e di indicatori di rischio;
- controllo degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, nonché rappresentazione degli esiti del predetto controllo ai competenti organi e funzioni aziendali. Al riguardo, si specifica che per controllo si intendono sia le modalità di qualificazione delle rilevazioni effettuate sui fenomeni oggetto del controllo rispetto a quanto definito in termini di obiettivi di rischio, soglie di tolleranza, limiti operativi ed indicatori di rischio, sia le procedure da adottare nel caso si riscontrino delle violazioni (cd. "**Procedure di escalation**").

Il sistema di *reporting* interno è volto ad assicurare agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell'azienda è finalizzata a consentire il controllo efficace sull'esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell'evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l'efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permette, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

La Banca ha inoltre rivisto, al fine di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni, il processo di pianificazione strategica e controllo direzionale e l'ICAAP.

Processo di gestione dei rischi

La definizione di un processo di gestione dei rischi in modo coerente alle scelte strategiche adottate, rappresenta un presupposto per l'effettivo perseguimento delle politiche di rischio assunte dai competenti Organi aziendali, in quanto consente di orientare l'operatività delle Funzioni risk taking.

Per irrobustire il complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca nel corso del 2016, in stretto raccordo con le iniziative progettuali di Categoria, ha aggiornato il Processo di gestione dei rischi ossia l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in coerenza con il processo di gestione dei rischi definito; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi aziendali di rischio e con le procedure in cui si articola il complessivo processo di gestione dei rischi.

In coerenza con la regolamentazione in materia di Risk Appetite Framework (RAF), i parametri relativi ai singoli profili di rischio aziendali sono definiti nel rispetto di quanto disciplinato nel processo di definizione degli obiettivi di rischio e delle soglie di tolleranza.

Il processo di gestione dei rischi definito, ancorché lo stesso si ripercuota sulle modalità di realizzazione del business aziendale, è tenuto distinto, nell'ambito della regolamentazione interna, dai dispositivi che disciplinano i relativi processi produttivi/amministrativi e si articola nelle seguenti fasi:

1. **Identificazione:** attività di inquadramento del rischio, tenuto conto della definizione del medesimo e delle specifiche disposizioni di vigilanza, nel modello di business aziendale, anche attraverso l'individuazione delle fonti interne ed esterne da cui il rischio origina (c.d. fattori di rischio). In tale contesto, in funzione delle attività alle stesse attribuite, rilevano quindi anche le funzioni aziendali coinvolte nel complessivo processo di gestione del rischio. Sono inoltre definite e proceduralizzate le attività di raccolta e di classificazione delle informazioni e delle fonti di informazione relative al rischio, propedeutiche alla definizione di una base informativa completa e accurata, all'identificazione del rischio e allo svolgimento delle successive fasi del processo;
2. **Misurazione/Valutazione:** attività di determinazione, attraverso le metodologie approvate dal Consiglio di Amministrazione, dell'assorbimento patrimoniale del capitale interno, nonché di ulteriori

misure sintetiche di rischio ed indicatori di maggior dettaglio utilizzati ai fini gestionali, e/o funzionali alla valutazione dei rischi difficilmente quantificabili e alla successiva fase di monitoraggio.

3. **Monitoraggio:** attività di raccolta ed organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall'attività di misurazione e valutazione, nonché di ulteriori rilevazioni di natura quantitativa e qualitativa che supportano l'analisi dell'esposizione ai rischi in esame e la verifica del rispetto degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, adottati nel rispetto della Regolamentazione RAF. Ai fini del monitoraggio di ogni singola tipologia di rischio, le Unità di business/la funzione di Risk Management analizzano indicatori funzionali anche all'attribuzione del grado di rilevanza ai singoli rischi. Nella fase in esame, non sono contemplate le specifiche attività di monitoraggio in capo alle funzioni risk taking ("controlli di primo livello");
4. **Prevenzione/Mitigazione:** concernente i presidi organizzativi e le attività di identificazione degli interventi volti alla prevenzione e/o alla mitigazione del rischio, coerentemente con la propensione al rischio stabilita. In particolare, sono evidenziati i presidi che consentono:
 - in ottica *ex ante* di prevenire assunzione di rischi oltre il livello desiderato;
 - in ottica *ex post* di ridurre il rischio assunto entro il livello desiderato, nonché di gestire eventuali condizioni di stress.Alla luce di quanto sopra esposto in tale fase del processo di gestione dei rischi, si riconnettono il sistema degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, nonché le c.d. procedure di escalation, queste ultime funzione degli esiti del monitoraggio dei predetti indicatori. I principi generali inerenti alle modalità di definizione ed impiego dei suddetti strumenti sono disciplinati nel Regolamento "Risk Appetite Framework".
5. **Reporting e comunicazione:** attività volta alla predisposizione delle appropriate informative ai vertici aziendali e alle funzioni (ivi comprese quelle di controllo) in merito ai rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, nonché delle interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Piano di risanamento

La Banca ha avviato le attività funzionali alla predisposizione del piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione e recepimento facendo riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione di appartenenza.

In tale ambito, sono in corso di definizione le modifiche necessarie alle procedure organizzative per assicurare la coerenza con il modello di governance, il sistema dei controlli interni e il risk management framework del complessivo impianto del piano di risanamento. In particolare, tra i principali profili di intervento si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del risk management framework, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell'analisi strategica coerentemente con il modello di business, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di escalation da seguire nei differenti successivi livelli di intervento in coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito del risk management framework e in ottemperanza a specifiche norme di vigilanza prudenziale (ad esempio, nel caso di violazione della soglia di risk tolerance ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);
- e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità individuati agli organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;
- f) la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

In sede di predisposizione del piano Strategico viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Risk Appetite Statement (RAS) con riferimento al medesimo orizzonte temporale.

La natura cooperativa dell'azienda e i principi sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo costituiscono la cornice valoriale che imprime alla gestione aziendale un orientamento particolarmente prudente, finalizzato non già al profitto, bensì al rafforzamento del patrimonio, quale base per perpetuare nel tempo la promozione e il benessere dei soci e del territorio di riferimento. Il modello operativo della Banca, che si caratterizza per un forte orientamento all'intermediazione tradizionale ed un indirizzo gestionale di tipo *originate to hold*, è basato sull'impiego di risorse finanziarie nel territorio dove queste sono raccolte, favorendo l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Nel territorio di riferimento si concentra non solo l'operatività ma anche il potere decisionale: nel corso degli ultimi anni sono state apportate modifiche allo statuto tese ad ampliare il coinvolgimento dei soci nella vita cooperativa della Banca, contemperando i rischi di concentrazione e di conflitto d'interesse con l'adozione di specifici regolamenti e presidi di *governance*.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una **contenuta propensione al rischio** e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- rigettare operazioni che possano pregiudicare la redditività e la solidità della Banca;
- costante presidio dell'adeguatezza patrimoniale;
- mantenimento di un profilo di liquidità equilibrato ed una solida reputazione;
- non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- acquisizione delle garanzie necessarie per la mitigazione del rischio.

ICAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di vigilanza prudenziale (ex framework di Basilea 3) e alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il Risk Appetite Framework adottato. In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP previsto dalle disposizioni di vigilanza, sono state irrobustite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare l'operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel Risk Appetite Statement;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante l'utilizzo delle suddette metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi rischi. La Banca effettua, inoltre, prove di stress ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva all'interno del RAF. Nel corso del 2016, la Banca ha realizzato, in stretto raccordo con le iniziative progettuali di Categoria, attività volte ad irrobustire e rafforzare il modello metodologico per la realizzazione delle prove di stress;
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 4 "Requisiti di capitale".

Mappatura dei rischi

Nel rispetto della regolamentazione applicabile la Banca ha identificato i rischi ai quali è o potrebbe essere prospetticamente esposta. L'identificazione è svolta in modo analitico tenendo conto:

- del contesto normativo di riferimento, nonché del modello di *business* e operativo della Banca;
- delle specificità derivanti dalla propria natura cooperativa;
- dei profili dimensionali e delle specificità organizzative;
- degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco dei rischi riportato nelle disposizioni di vigilanza² identifica in via minimale i rischi che sono sottoposti ad analisi per verificare l'effettiva esposizione della Banca ai predetti rischi. Per ciascun rischio sono individuate le fonti generatrici, i processi aziendali rilevanti, le strutture coinvolte nella gestione relativa.

Sulla base di quanto emerso dalle analisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i seguenti rischi:

- rischio di credito;
- rischio di concentrazione;
- rischio di controparte;
- rischi di mercato, di regolamento e di concentrazione;
- rischio operativo (in tale contesto si tiene conto del rischio informatico e dei rischi connessi alle attività in *outsourcing*);
- rischio di tasso di interesse;
- rischio di liquidità;
- rischio strategico;
- rischio di reputazione;
- rischio di non conformità;
- rischio residuo;
- rischio paese;
- rischio di trasferimento;
- rischio di leva finanziaria eccessiva;
- rischio base;
- rischio di cartolarizzazione;
- rischio di conflitto di interessi (operatività con soggetti collegati);
- rischio derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie;
- rischio connesso alla quota di attività vincolate (*asset encumbrance*).

I rischi identificati sono stati classificati in due principali tipologie, ovvero rischi quantificabili e rischi non quantificabili.

I rischi per i quali non si dispone di metodologie di quantificazione (rischio di liquidità, rischio strategico, rischio di reputazione, rischio di non conformità, rischio residuo, rischio paese, rischio di trasferimento, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio base, rischio di cartolarizzazione, rischio di conflitto di interessi, rischio derivanti da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie, rischio connesso alla quota di attività vincolate) sono, in via minimale, valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi deputati alla relativa gestione. Tale valutazione si estrinseca nell'attribuzione di un giudizio complessivo di rilevanza del rischio articolato in più livelli. Ove rilevante, alla predetta valutazione è associata la rilevazione di taluni indicatori di rischio che consentono di qualificare la gravità e la persistenza delle eventuali criticità riscontrate nei singoli processi.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

² Di cui all'Allegato A – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 della Circ. Banca d'Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013 e alle "Disposizioni di vigilanza per le banche", all'Allegato A – Titolo V – Capitolo 7 del 15° aggiornamento della Circ. Banca d'Italia, n. 263 del 27 dicembre 2006

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, etc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni, sia di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Il **Consiglio di Amministrazione** è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

In tale ambito:

- approva
 - i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto
 - le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
 - le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
 - le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
 - i piani di intervento formulati nel caso di violazione della *risk tolerance* o nel caso di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- autorizza preventivamente la violazione del limite oltre il "margine di superamento";
- assicura che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati;
- valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- assicura che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;

- assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato ad un Comitato Esecutivo limitati compiti di gestione riconducibili alla funzione di gestione.

Il **Direttore Generale** rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

In tale ambito, in particolare:

- supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *risk tolerance* o di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- autorizza la violazione del limite entro il margine di superamento;
- cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'**Organo con funzione di controllo**, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti:

- Revisione Interna (Internal Audit);
- Conformità alle norme (Compliance);
- Controllo dei rischi (Risk Management);
- Antiriciclaggio.

La **Funzione di Revisione Interna** è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la

funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali;
- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l'evoluzione dei rischi con impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali;
- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca;
- l'accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT audit) e del piano di continuità operativa;
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

La **Funzione di Conformità alle norme** presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati;
- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse;
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione di conformità alle norme. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La **Funzione di Controllo dei Rischi** ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;

- la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione dei rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- la formulazione di pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La **Funzione Antiriciclaggio** verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò, principalmente, attraverso:

- l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
- la verifica sull'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico.

In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette all'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.

Il ricorso all'esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso statuto sociale, con riguardo all'esternalizzazione di parte delle funzioni di controllo e del proprio sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti finanziari.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la funzione di Internal Audit presso la Federazione delle BCC dell'Emilia Romagna, dopo aver valutato l'adeguatezza della struttura all'uso costituita presso la stessa. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che la struttura in argomento è costituita ed opera in aderenza ai riferimenti organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in outsourcing di funzioni di controllo definiti nell'ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l'adeguatezza ai modelli operativi e di controllo di una Banca di Credito Cooperativo nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e ai riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di governo della Federazione non consente alla singola banca associata di esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo negli organi della stessa.

Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit prevedono che le attività in capo alla stessa siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici riferimenti dispositivi assicurano che

responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività della funzione né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

La Funzione di Internal Audit della Banca ha ottenuto la certificazione di conformità relativamente all'organizzazione e allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell'Internal Auditing e al Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di un ente terzo indipendente dal Sistema a fronte di un processo di analisi e verifiche condotte secondo la metodologia definita nel "Quality Assessment Manual" pubblicato dall'Institute of Internal Auditors (IIA).

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui seguenti principali presidi.

Il **Comitato di Direzione/Rischi**, composto - oltre che dal Direttore Generale - dal Responsabile Ufficio Controllo Rischi e Compliance, dal Responsabile Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione, dal Responsabile Area Affari, dal Responsabile Area Organizzazione e Amministrazione, dal Responsabile Area Finanza, dal Responsabile Ufficio Legale e Presidio Rischio di Credito e dal Responsabile Ufficio Contabilità, supporta la Funzione di Risk Management nella definizione delle proposte riguardanti la propensione al rischio, i limiti operativi, gli indicatori di rischio, i piani di intervento nei casi di violazione della soglia di *risk tolerance* o dei limiti operativi oltre il margine di superamento. Inoltre, collabora al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi valutando le problematiche e le criticità di natura organizzativa od operativa, nella individuazione delle iniziative di monitoraggio e mitigazione più appropriate sulla base delle evidenze emerse dagli indicatori di rilevanza e dal *self assessment* di esposizione ai rischi. Attraverso il monitoraggio dell'andamento dei rischi, verifica la coerenza nel tempo del grado di esposizione ai rischi con le strategie definite, formula eventuali proposte di modifica o aggiornamento delle politiche in materia di gestione dei rischi. Contribuisce, infine, alla promozione nell'azienda di una cultura di attiva gestione dei rischi anche attraverso la proposizione di attività formative in materia.

Controlli di linea

La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell'impianto dei controlli di primo livello. La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l'attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

La Banca ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, anche il "Decreto") attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati. Il Modello adottato si integra nel Sistema dei Controlli Interni in essere ed oltre a consentire di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, è volto a migliorare la corporate *governance* della Banca, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.

Referente delle Funzioni Operative Importanti

Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

Funzione ICT e Funzione di Sicurezza Informatica

La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta.

Fermi i ruoli e responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del sistema dei controlli interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di Business le seguenti principali responsabilità:

- collaborare nell'individuazione degli indicatori di rilevanza da associare a ciascun rischio;
- collaborare alla definizione della propensione al rischio;
- produrre e mettere a disposizione i dati necessari al calcolo degli indicatori di rilevanza;
- produrre ed inoltrare i dati necessari ad alimentare i modelli e gli strumenti per la misurazione di ciascun rischio e per l'esecuzione degli stress test;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevanti nel processo di gestione dei rischi.

In termini generali e ferme le attribuzioni puntuali meglio dettagliate infra con riguardo a ciascun profilo di rischio:

- **l'Area Finanza** è responsabile dell'analisi, valutazione e mitigazione dei profili di manifestazione:
 - dei rischi di mercato e di regolamento, di controparte, di aggiustamento della valutazione del credito, di tasso di interesse sul portafoglio bancario, nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali, nella regolamentazione del processo finanza, nella struttura delle deleghe e dei limiti operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - del rischio di liquidità, in collaborazione con l'Area Crediti, nel rispetto degli indirizzi definiti dalle politiche e processi di gestione del rischio stesso;
 - del rischio derivante da operazioni di cartolarizzazione nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali e nella regolamentazione del processo finanza.
- **l'Area Crediti** è responsabile, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni operative definiti dalla regolamentazione interna del processo del credito, dalle politiche in materia di gestione del rischio nonché dalla struttura delle deleghe e dei limiti operativi, dell'analisi, gestione e mitigazione dei profili di manifestazione del rischio di credito. A tal fine si avvale degli indicatori e degli strumenti in uso per il monitoraggio dei profili di insolvenza e del merito creditizio della controparte (CRC, ...).

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla governance del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio, alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. A seguito della pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni la Banca ha intrapreso specifiche iniziative di carattere organizzativo ed operativo con riguardo al **processo di gestione e controllo del credito e del connesso rischio**.

I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al grado di formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati, nonché allo sviluppo e piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separazione tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separazione informatica di specifiche funzionalità/facoltà.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno e dalle correlate disposizioni attuative che:

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

Il **Consiglio di Amministrazione**, nell'esercizio della responsabilità attinente l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente, ha:

- definito i livelli di propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali, al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa;
- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo. In tale ambito ha approvato il regolamento d'uso del Sistema di classificazione del rischio di credito (CRC) e la relativa implementazione nelle fasi in cui si articola il processo stesso.

Anche sulla base dei riferimenti all'uso prodotti dalla Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

La **Direzione Generale** ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione. In tale contesto:

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Il **Collegio Sindacale**, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente all'Area Affari. L'Ufficio Legale e Presidio del Rischio di Credito è delegato al monitoraggio sistematico delle posizioni ed alla rilevazione delle posizioni "problematiche", nonché al coordinamento e alla verifica del monitoraggio delle posizioni svolto dai preposti di filiale.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura PEF che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono previsti livelli di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all'essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare; l'altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

Quale strumento gestionale a supporto delle fasi di pianificazione, concessione e revisione, monitoraggio la Banca si avvale del Sistema di Classificazione del Rischio di Credito "CRC" sviluppato nell'ambito del più ampio progetto nazionale del Credito Cooperativo per la definizione di un sistema gestionale di classificazione "ordinale" del merito creditizio delle imprese (Sistema CRC). Coerentemente con le specificità operative e di governance del processo del credito delle BCC-CR, il Sistema CRC è stato disegnato nell'ottica di realizzare un'adeguata integrazione tra le informazioni quantitative e quelle qualitative accumulate in virtù del peculiare rapporto di clientela e del radicamento sul territorio. Tale Sistema consente di attribuire una classe di merito all'impresa cliente, tra le undici previste dalla scala maestra di valutazione, mediante il calcolo di un punteggio sintetico (scoring) sulla base di informazioni (quantitative e qualitative) e valutazioni (oggettive e soggettive) di natura diversa.

La Funzione *Risk Management* conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino *efficaci* ed *affidabili*, con riferimento alla capacità di segnalare *tempestivamente* l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'*adeguatezza* delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione conduce:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli *haircut* applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero.

Più in generale, la Funzione *Risk Management*, sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la **metodologia standardizzata**, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce (concentrazione geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Le politiche sul Rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sui seguenti elementi:

- articolazione dei poteri delegati;
- definizione dei massimali di esposizione di natura creditizia su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione (per singola controparte, settore o branca produttiva, distretto economico, forma tecnica di mitigazione del rischio);
- valore massimo di assorbimento patrimoniale accettabile sul rischio di concentrazione;
- ammontare complessivo dell'esposizione ai "grandi rischi".

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Banca utilizza l'algoritmo regolamentare del Granularity Adjustment. Coerentemente con quanto disposto dalle disposizioni, il portafoglio di riferimento è costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate al loro equivalente creditizio) rientranti nei portafogli regolamentari "imprese e altri soggetti", "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "in stato di default", "garantite da immobili", "esposizioni in strumenti di capitale", nonché "altre esposizioni"³.

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese. Con riferimento alle complessive esposizioni del portafoglio bancario, che esulano dal perimetro delle esposizioni verso imprese sopra evidenziato, la Banca effettua delle valutazioni qualitative sulla propria esposizione al rischio di concentrazione *single-name*.

³ Si specifica che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa Banca sono escluse dal calcolo

Rischio di concentrazione geo-settoriale

Al fine di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, la Banca ricorre alla metodologia elaborata in sede ABI dal "Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale".

La Banca, tenuto conto delle proprie peculiarità operative e di localizzazione, integra le risultanze di tale modello anche attraverso una valutazione qualitativa dei fattori di concentrazione settoriale e geografica.

Rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito

La Banca, allo stato attuale, non valuta e gestisce il rischio di concentrazione con riferimento alle garanzie.

Il monitoraggio su base periodica dell'esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un set di indicatori, integrato nell'ambito di un sistema di "early warning", finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

In particolare, nella scelta delle controparti selezionate, sulla base delle linee guida presenti nel Regolamento della Finanza e nelle relative disposizioni attuative, sulla base dei limiti operativi definiti per la gestione del rischio di controparte, l'Area Finanza, individua la controparte con cui concludere l'operazione. Preventivamente all'inserimento in procedura titoli dell'operazione, l'Area Finanza verifica che sia possibile operare con la controparte coerentemente con i limiti operativi definiti. Nel caso in cui la controparte non risulti autorizzata l'Area Finanza, effettua l'analisi di affidabilità e la propone al Direttore Generale, il quale la sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di richiedere l'affidamento della controparte e l'autorizzazione ad operare. Successivamente all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, l'Area Finanza richiede, attraverso l'invio di un apposito modulo, il censimento al Back Office Finanza.

Nel caso in cui l'operazione non rientri nei limiti operativi assegnati, l'Area Finanza provvede a richiedere le opportune autorizzazioni in base alle autonomie deliberative definite dalla Banca.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato.

Nel rispetto del nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014, la Banca stima il requisito aggiuntivo sul rischio di controparte inerente l'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) applicabile all'operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 384 del CRR.

Con riferimento all'operatività in derivati OTC e alle operazioni con regolamento a lungo termine, quale principale strumento di controllo, è stato introdotto un sistema di limiti di esposizione per la controparte di

riferimento rappresentata da Iccrea Banca con cui la Banca ha sviluppato consolidati rapporti di affari e di collaborazione. Per le restanti controparti accettate, rappresentate da altre controparti bancarie e intermediari vigilati che verranno eventualmente selezionate in futuro dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera, non sono ad oggi definiti limiti alle esposizioni.

Inoltre, sempre con riferimento alla citata operatività e al fine di mitigare l'esposizione nei confronti di tale rischio, la Banca ha stipulato con Iccrea Banca:

- accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate; e
- accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).

A fronte di tali accordi, la Banca ha implementato i presidi organizzativi richiesti dalla regolamentazione di riferimento per il loro riconoscimento a fini prudenziali quali tecniche di mitigazione del rischio.

La Funzione Risk Management elabora una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di controparte destinata a Comitato Rischi, alla Direzione e agli Organi Collegiali.

RISCHI DI MERCATO, DI REGOLAMENTO E DI CONCENTRAZIONE

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti.
- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- **Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
 - "rischio generico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - "rischio specifico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- **Rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione) sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del

portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che, anche in funzione dei vincoli operativi di riferimento, la Banca non risulta esposta al rischio di opzione e al rischio di posizione in merci.

La Banca ha adottato la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.

Più nello specifico, per quanto riguarda la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del **Rischio di Posizione sul "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza"** la Banca ha deliberato l'applicazione delle seguenti metodologie:

- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito:** utilizzo del metodo basato sulla scadenza. Tale metodo prevede il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per valuta, in fasce temporali di vita residua.
- **Rischio di posizione specifico su titoli di debito:** le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza sono attribuite alla corretta categoria emittenti (emittenti a ponderazione nulla, emittenti qualificati, emittenti non qualificati, emittenti ad alto rischio). Il requisito patrimoniale per ciascuna categoria è ottenuto dal prodotto tra il rispettivo coefficiente di ponderazione e l'8%. Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte.
- **Rischio di posizione sui titoli di capitale:** il requisito patrimoniale è determinato come somma del requisito generico (pari all'8% della posizione generale netta) e del requisito specifico (pari all'8% della posizione generale lorda). Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari.
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R.:** applicazione del **metodo residuale** che prevede la determinazione del requisito patrimoniale in misura pari al 32% del valore corrente delle quote detenute nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza"

Relativamente al **Rischio di cambio** sull'intero bilancio, la Banca è sottoposta al rispetto del vincolo del contenimento della posizione netta aperta in cambi entro il 2 per cento dei fondi propri⁴, è, pertanto, esclusa dall'applicazione della disciplina inerente (Cfr. Circ. 285/13).

Con riferimento al **rischio di regolamento**, l'esposizione al rischio delle transazioni scadute e non regolate:

- del tipo "con regolamento contestuale" (DVP) si ragguaglia alla differenza, se positiva, fra il prezzo a termine contrattuale da versare/ricevere e il "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute oggetto di compravendita da ricevere/consegnare;
- del tipo "con regolamento non contestuale" (Non DVP) è pari al corrispettivo versato ovvero al "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute consegnate.

Per le transazioni "con regolamento contestuale" il requisito patrimoniale è determinato applicando all'esposizione al rischio un fattore di ponderazione crescente in funzione del numero di giorni lavorativi successivi alla data di regolamento. Per le transazioni del tipo "con regolamento non contestuale":

- nel periodo compreso tra la "prima data contrattuale di regolamento" e il quarto giorno lavorativo successivo alla "seconda data contrattuale di regolamento" il requisito patrimoniale è determinato nell'ambito del rischio di credito, applicando al valore dell'esposizione creditizia, ponderato secondo i pertinenti fattori di ponderazione, il coefficiente patrimoniale dell'8%;

⁴ Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche circolare n. 229 del 21 aprile 1999: "Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. Le banche detengono la propria "posizione netta aperta in cambi" entro il 2% dei fondi propri. Esse possono offrire contratti a termine (su titoli e valute) e altri prodotti derivati purché tali operazioni realizzino una copertura di rischi connessi ad altre attività"

- dopo la seconda data contrattuale di regolamento il valore dell'esposizione al rischio, aumentato dell'eventuale differenza positiva tra il "fair value" del sottostante e il prezzo, va ponderato al 1250% o interamente dedotto dal capitale primario di classe 1.

La Banca accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

Le politiche inerenti il rischio di mercato definite dal **Consiglio di Amministrazione**, si basano sui seguenti principali elementi:

- definizione degli obiettivi di rischio/rendimento;
- declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza). In particolare, con riguardo alle posizioni afferenti il Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza sono istituiti e misurati limiti per emittente - tipologia di strumento, limiti di esposizione al rischio di concentrazione;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili in termini di strumenti ammessi (oppure ammessi in posizione ma con specifici limiti riferiti all'esposizione) e natura;
- articolazione delle deleghe;
- definizione dell'importo minimo degli strumenti finanziari a ponderazione zero da detenere in termini % sulle attività di rischio risultanti dall'ultima segnalazione di Vigilanza.

Nell'ambito delle cennate politiche sono anche definiti gli strumenti negoziabili da parte dell'Area Finanza.

Non è ammessa operatività, se non preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su tutti quegli strumenti finanziari che si configurano come "nuovo strumento" e che pur essendo stati esaminati dalla Banca secondo i processi organizzativi vigenti, richiedono l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione perché si possa procedere alla loro negoziazione in quanto esposti a fattori di rischio da valutare sia in termini assoluti sia rispetto allo specifico strumento analizzato.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell'ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha definito nel proprio Regolamento Finanza e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività sui mercati finanziari, nell'ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dichiarato dalla clientela e di mantenere un corretto mix di strumenti volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

In tale ambito, l'Area Finanza ha il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio di strumenti finanziari in linea con l'orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, individua gli strumenti da negoziare ed effettua l'operazione di acquisto/vendita coerentemente con la strategia che desidera realizzare (investimento o copertura) e nel rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate.

Rientra inoltre nelle responsabilità l'Area Finanza, il monitoraggio dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e della verifica del rispetto dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti, procedendo, se opportuno, all'adeguamento della struttura e composizione del portafoglio di proprietà. Sono, infine, in capo a tale Area i relativi controlli di linea.

La Banca ha istituito sistemi e controlli per la gestione dei portafogli definendo una strategia di negoziazione documentata per posizione o portafoglio e adeguate politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni. Il sistema di limiti e deleghe operative sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e sul portafoglio bancario è conforme alle disposizioni di Vigilanza e coerente con le esigenze derivanti dai principi contabili internazionali.

Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso gli organi aziendali e le unità organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio di negoziazione della Banca.

RISCHIO OPERATIVO

E' il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi

interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, inoltre, i rischi connessi alle attività in outsourcing.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*). Per approfondimenti sulla metodologia in esame si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 16 "Rischio operativo".

Nella gestione e controllo del rischio sono coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività nelle quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la Funzione di *Risk Management* è responsabile dell'analisi e valutazione dell'esposizione al rischio e dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di competenza. Oltre alla misurazione con il metodo sopra richiamato ai fini della gestione e del controllo del rischio operativo, la Funzione monitora l'esposizione a determinati profili di insorgenza attraverso l'analisi di un insieme di indicatori.

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche.

Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

E' bene preliminarmente rammentare come la Banca si avvalga, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del network un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza e opera).

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché flussi informativi dedicati.

Gli accordi di esternalizzazione sono stati rivisti per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina applicabile. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza) sono stati definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è stato inoltre contemplato, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

Anche con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo, sono in corso di revisione i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Con riguardo, all'esternalizzazione del contante, sono attivi tutti i presidi specifici richiesti dalla normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.

La Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

In tale ambito, la Banca riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (inclusivi dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni).

L'implementazione di tale metodologia permetterà di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il/i Centro/i Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione, con delibera del 25/06/2014 di un "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

Pur non risultando necessario, in generale, modificare la strategia di continuità operativa sottostante, i riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati alla luce dei requisiti introdotti con il capitolo 9, titolo V della Circolare 263/06 della Banca d'Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. In particolare, il piano di continuità operativa è stato aggiornato con riferimento agli scenari di rischio che, pur se in linea di massima compatibili con quelli già in precedenza declinati, risultano ora maggiormente cautelativi anche rispetto a quelli contemplati nelle attuali disposizioni. Sono, inoltre, state introdotte una classificazione degli incidenti e le procedure di escalation rapide, nonché anticipati i necessari raccordi con la procedura di gestione degli incidenti di sicurezza informatica di prossima attivazione in conformità ai riferimenti introdotti in materia con il Capitolo 4, Titolo IV.

Alcune coerenti modifiche e integrazioni, sono state quindi apportate alla Business Impact Analysis.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – PORTAFOGLIO BANCARIO

Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse – portafoglio bancario, si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 11 "Esposizione al rischio di tasso di interesse".

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*Asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il *Funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *Mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
 - o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");

- o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).
- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il CdA della Banca definisce le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità - approvando la "*Policy di Liquidità e Funding*" della Banca stessa.

La liquidità della Banca è gestita dall'Area Finanza conformemente agli indirizzi strategici stabiliti dal CdA. A tal fine essa si avvale delle previsioni di impegno rilevati tramite la procedura C.R.G. (Conto di Regolamento Giornaliero) di Iccrea Banca.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza dell'Ufficio Controllo Rischi e Compliance ed è finalizzato a verificare la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- il primo livello prevede il presidio giornaliero della posizione di tesoreria;
- il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.

Per quanto concerne il presidio mensile, la Banca utilizza il report ALM elaborato da Cassa Centrale Banca per la misurazione e il monitoraggio della posizione di liquidità.

La misurazione e il monitoraggio mensile della posizione di **liquidità operativa** avviene attraverso:

- L'indicatore "Liquidity Coverage Ratio" costituito dal rapporto fra le attività liquide e i flussi di cassa netti calcolati in condizioni di stress. Al riguardo la Banca è tenuta al rispetto dell'indicatore "Liquidity Coverage Ratio" (LCR) secondo il seguente percorso di adeguamento progressivo ("phase-in") ai sensi dell'art. 460 CRR e dell'art. 38 del RD-LCR:
 - 70% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 - 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
 - 100% nel periodo dal 1° gennaio 2018.

Le disposizioni in materia di segnalazione del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) sono state emanate dalla Commissione Europea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/322 che ha, a sua volta, emendato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2014/680 in materia di segnalazioni di vigilanza. Tali disposizioni sono state recepite dalla Banca d'Italia con l'8° aggiornamento della Circolare del 17 dicembre 2013, n. 286 contenente le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati. Si fa presente che il calcolo dell'LCR con riferimento nel rispetto delle disposizioni previste dal RD-LCR, il valore dell'indicatore LCR su base consolidata al 31/12/2016 risulta pari a 659,48% e, dunque, ampiamente superiore al requisito minimo vincolante (per l'anno 2016 pari al 70%).

- Il monitoraggio e il controllo della propria posizione di liquidità verificando sia gli sbilanci periodali (gap periodali) sia gli sbilanci cumulati (gap cumulati) sulle diverse fasce temporali della maturity ladder mediante i report prodotti mensilmente nell'ambito del citato report predisposto dal Servizio di Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca.

- Un set di indicatori sintetici finalizzati ad evidenziare la vulnerabilità nella posizione di liquidità della Banca in riferimento ai diversi fattori di rischio rilevanti, ad esempio la concentrazione di rimborsi, la concentrazione della raccolta, la dipendenza dalla raccolta interbancaria.
- L'analisi dell'adeguatezza delle riserve di liquidità.
- L'analisi del livello di asset encumbrance.

In particolare, per quanto concerne la concentrazione delle fonti di provvista al 31 dicembre 2016: (i) l'incidenza della raccolta dalle prime 10 controparti non bancarie sul totale della raccolta della Banca da clientela ordinaria risulta pari al 6,87 %, quella delle prime 50 controparti non bancarie sul totale della raccolta della Banca da clientela ordinaria risulta pari al 14,43%; (ii) il rapporto tra l'ammontare delle obbligazioni in scadenza nei successivi 12 mesi e il totale dei medesimi strumenti in circolazione risulta pari al 19,65%; (iii) l'incidenza della somma dei depositi interbancari passivi e dell'ammontare utilizzato delle linee di credito interbancarie ricevute (garantite da titoli) rispetto al totale della raccolta diretta da clientela è all'incirca pari al 22,6% mentre è pari all'incirca a 18,4% se a denominatore oltre alla raccolta diretta da clientela si considerano i debiti verso banche.

L'esposizione della Banca a flussi di cassa in uscita inattesi riguardano principalmente:

- le poste del passivo che non presentano una scadenza definita (in primis conti correnti passivi e depositi liberi);
- le passività a scadenza (certificati di deposito, depositi vincolati) che, su richiesta del depositante, possono essere rimborsate anticipatamente;
- le obbligazioni di propria emissione, per le quali la banca al fine di garantirne la liquidità sul mercato ha assunto un impegno al riacquisto oppure adotta specifiche procedure interne;
- i margini disponibili sulle linee di credito concesse;
- in misura più residuale, gli impegni di scambio di garanzie reali derivanti dagli accordi di marginazione relativi all'eventuale operatività in derivati OTC.

Al fine di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di "scenario". Questi ultimi, condotti secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di vigilanza, contemplano due "scenari" di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della singola banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di emergenza (vedi infra).

Per la misurazione e il monitoraggio della liquidità strutturale la Banca utilizza il report ALM elaborato da Cassa Centrale Banca che consente di monitorare durate medie e masse di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili, al fine di poter valutare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Banca.

Con riferimento alla gestione della liquidità strutturale la Banca utilizza la reportistica di analisi disponibile mensilmente nell'ambito del Servizio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca.

Per la misurazione e il monitoraggio del rischio di liquidità strutturale la Banca utilizza l'indicatore "Net Stable Funding Ratio" costituito dal rapporto fra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo termine e definito su una logica analoga alla regola di liquidità strutturale prevista dal nuovo framework prudenziale di Basilea 3.

Le risultanze delle analisi effettuate vengono periodicamente presentate al Comitato Rischi.

La Banca ha altresì definito degli "indicatori di pre-allarme" di crisi specifica e sistemica, ossia un insieme di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l'individuazione di segnali che evidenzino un potenziale incremento dell'esposizione al rischio di liquidità. Tali indicatori rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo fondamentale per l'attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste dal "Piano di emergenza" ("Contingency Funding Plan", CFP). Quest'ultimo è costituito dall'insieme delle procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

La Banca nell'esercizio 2016 ha rivisitato la normativa interna sulla gestione del rischio di liquidità alla luce del nuovo quadro regolamentare e delle soluzioni organizzative adottate dalla Banca per il recepimento delle nuove disposizioni. In particolare, gli obiettivi da perseguire con l'aggiornamento della normativa interna in materia di gestione del rischio di liquidità sono:

- l'integrazione all'interno del nuovo quadro normativo interno definito a seguito dell'implementazione della regolamentazione RAF;
- il recepimento degli aspetti innovativi derivanti dall'emanazione della nuova normativa in materia di rischio di liquidità;
- la revisione dei riferimenti metodologici al fine di garantire, ove necessario, la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari (LCR e NSFR), nonché la razionalizzazione degli indicatori adottati;
- l'eventuale rivisitazione degli aspetti organizzativi con specifico riferimento all'attivazione delle procedure di emergenza (CFP) tenuto conto dei requisiti organizzativi previsti dalla CRD4/CRR, nonché dall'Atto Delegato in materia di LCR per il riconoscimento delle attività liquide.

La Banca, coerentemente con le proprie dimensioni e complessità operative, ha adottato per le poste a scadenza un sistema di tassi interni di trasferimento dei fondi (TIT) multiplo comprensivo di una componente di costo della liquidità (spread di liquidità o funding spread) mentre per le poste a vista ha adottato un sistema di tassi interni di trasferimento dei fondi comportamentale.

La Banca detiene una buona disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri *asset*, costituiti, prevalentemente, da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, sia dell'adozione di politiche di *funding* volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo *retail*.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collaterallizzati attivati con Iccrea Banca per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca si mantiene su livelli elevati.

Al 31 dicembre 2016 l'importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi 76,46 milioni di euro (portafoglio titoli di "alta qualità" stanziabili e non impegnati alla data, valorizzati tenendo conto degli haircut applicati dalla BCE), a cui si aggiungono 8,6 milioni di euro di margini disponibili in conto pool (collaterale aggiuntivo depositato a garanzia e utilizzabile ad incremento eventuale dei finanziamenti in essere).

Il ricorso al rifinanziamento presso la BCE ammonta a 67,4 milioni di euro (valore nozionale) ed è rappresentato da raccolta riveniente dalla partecipazione alle operazioni di prestito a massimo 4 anni, denominate Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO II), attraverso l'Istituto Centrale di Categoria (ICCREA BANCA) in qualità di banca capofila. I finanziamenti collateralizzati ordinari in essere con l'istituto di categoria sono 57 milioni di euro ed hanno scadenze distribuite tra gennaio e agosto 2017.

Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni oppure le previsioni di rimborso anticipato delle operazioni eseguite con l'Eurosistema, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità della Banca.

Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2016 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio – lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l'ammontare delle attività a medio lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato della provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza medio – lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fine di contenere l'esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).

RISCHIO STRATEGICO

Costituisce il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole

assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione operata con riguardo al processo di pianificazione strategica e a quello di programmazione e controllo, con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni. In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propensione al rischio definito dal Consiglio di Amministrazione.
- nel processo di controllo direzionale, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

RISCHIO DI REPUTAZIONE

E' definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per la definizione dei presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo indirizzati:

- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- allo sviluppo e mantenimento di idonei sistemi di gestione e contenimento del rischio

In tale ambito la Funzione di Compliance contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, nonché la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela. Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rileva il ruolo svolto dalla Funzione preposta, già illustrato.

L'appartenenza al Network cooperativo e la condivisione dei presidi di carattere istituzionale ed organizzativo della "Rete" rilevano ai fini della mitigazione del rischio in parola in virtù dei meccanismi di salvaguardia attraverso i quali il Credito Cooperativo si tutela da fenomeni isolati che potrebbero indurre conseguenze di natura reputazionale per le banche associate. Nel novero di tali presidi risaltano alcune prassi operative e meccanismi di garanzia e mutualismo che il Credito Cooperativo ha elaborato ispirandosi al proprio sistema valoriale e che trovano applicazione su scala nazionale, quali segnatamente:

- il disegno e la realizzazione dei prodotti offerti alla clientela attraverso il ruolo specialistico affidato a riconosciuti centri di competenza attivi su scala nazionale, in particolare nell'ambito dell'Istituto Centrale di Categoria;
- la tutela e la valorizzazione del marchio di categoria, attraverso le strutture associative nazionali e locali che determinano, promuovono e monitorano le appropriate modalità di utilizzo dello stesso;
- la garanzia che assiste diverse forme di raccolta, a breve e medio/lungo termine, attraverso i Fondi di Tutela dei Depositanti e degli Obbligazionisti, il cui ruolo contribuisce a mantenere elevata la fiducia presso la clientela che deposita il proprio contante e che sottoscrive le emissioni di titoli della Banca;
- la capacità di intervento a presidio della stabilità e solidità patrimoniale del Sistema del Credito Cooperativo.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra cennati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO RESIDUO

E' rappresentato dal rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate risultino meno efficaci del previsto. Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- a. della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo);
- b. della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- c. degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di credito, reputazionale, legale, ecc.). Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione in essere, la Banca detiene in portafoglio titoli rinvenienti da operazioni di cartolarizzazione di terzi.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto dettagliato nell'informativa qualitativa in relazione alle operazioni di cartolarizzazione (Tavola 12).

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "Leverage ratio" disciplinato dall'articolo 429 del regolamento CRR. Tale indicatore è calcolato come la misura del capitale della banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale. Ai fini del calcolo della leva il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Al 31.12.2016, il valore dell'indicatore si è attestato al 7,25% in regime transitorio (pari a 7,61 a regime). A ciò si aggiunge che la dotazione patrimoniale della Banca fa sì che l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva sia comunque al momento assai contenuta.

La Banca ha altresì definito un'ipotesi di *stress* sul rischio di leva finanziaria eccessiva le cui risultanze sono valutate ai fini dell'eventuale ri-orientamento delle strategie di business definite alla luce degli obiettivi di rischio (e della soglia di *risk tolerance*) al riguardo formulate in ambito RAF/RAS.

RISCHIO PAESE

E' il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

Si evidenzia che al 31/12/2016 la Banca presenta sul portafoglio di proprietà un'incidenza pari allo 1,29% del valore di mercato di titoli riconducibili ad emittenti di Paesi diversi dall'Italia.

La Banca ritiene pertanto che il rischio paese non sia rilevante.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

E' il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Sulla base delle valutazioni condotte il rischio di trasferimento è risultato basso.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe. La Banca ritiene tale rischio non rilevante.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e per i soci.

La Banca ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

In tale ambito ha provveduto alla definizione del proprio livello di propensione al rischio in termini di misura massima accettabile delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, nonché alla definizione di una soglia di allerta rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati, superata la quale l'assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati.

Tali riferimenti sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni volti a individuare ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, accurato censimento dei soggetti collegati, monitoraggio dell'andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, corretta e completa applicazione delle procedure deliberative definite. Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

RISCHIO DERIVANTE DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

È il rischio conseguente un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie: la disciplina prudenziale mira a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse derivante da tali investimenti, conformemente al criterio della sana e prudente gestione, mediante la fissazione di limiti prudenziali e l'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni.

Coerentemente al principio di proporzionalità e al fine di dare attuazione agli obiettivi normativi, la Banca ha formalizzato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2012, le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*".

Nelle suddette politiche la Banca ha definito le tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie detenibili ovvero:

- partecipazioni in Organismi di Categoria,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa.

In proposito, si precisa che la Banca, oltre alle partecipazioni in Organismi di Categoria detenute conformemente alle previsioni normative e statutarie, non detiene ulteriori investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

Inoltre, con riferimento agli investimenti indiretti al capitale di imprese non finanziarie, la Banca detiene in portafoglio i seguenti investimenti di tale specie iscritti all'interno del portafoglio delle "Attività disponibili per la vendita":

- Fondo "BCC Private Equity 1" (cod. Isin IT0003895718): val. Contabile E. 17.804,79
- Fondo "MC2 Impresa" (cod. Isin IT0003421622): val. Contabile E. 35.762,30

Nelle proprie Politiche la Banca ha provveduto a individuare la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo del patrimonio di vigilanza ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sia ai singoli investimenti.

Alla prevenzione e corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse concorrono le disposizioni adottate dalla Banca in materia di operazioni con soggetti collegati, le procedure e le politiche adottate ai fini MIFID, le disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art.136 del TUB.

Al fine di evitare indebite influenze nei processi decisionali di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interesse, la Banca ha provveduto ad individuare i livelli di responsabilità e di delega, a definire le modalità e i criteri della fase istruttoria e deliberativa, a definire i criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, a definire i flussi informativi indirizzati agli organi di governo e di controllo (informativa periodica di verifica del rispetto dei limiti prudenziali, relazione annuale da parte dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate focalizzata sui rischi associati all'investimento, rendicontazione annuale circa l'andamento delle operazioni).

Infine, la Banca ha provveduto a disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare la corretta applicazione delle politiche interne.

RISCHIO CONNESSO ALLA QUOTA DI ATTIVITA' VINCOLATE (ASSET ENCUMBRANCE)

Per quanto riguarda il rischio connesso alla quota di attività vincolate (asset encumbrance) si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "7".

■ TAVOLA 1 - SISTEMI DI GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – CIRC. 285/13 TITOLO IV, CAP.1, SEZ. VII)

Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 23, 32-43 e 46 dello statuto sociale, consultabile al *link* <http://www.bancacentroemilia.it/>.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:

- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione dell'Emilia Romagna delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Iccrea Holding Spa; ecc.), i quali formano un *network* operativo;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello statuto sociale);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica, nonché di gestione, col supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

La Banca non è tenuta a redigere il "Progetto di Governo Societario" in quanto la stessa ha adottato lo Statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria, vagliato dalla Banca d'Italia.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, nel Regolamento dei Flussi Informativi da/verso/tra gli Organi sociali.

La Banca ha in corso di adozione apposito regolamento del processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca. Ed invero, le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:

- a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- b) banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- c) banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

In particolare:

- l'attivo al 31/12/2016 è risultato pari a 747,68 milioni di Euro;
- per gli anni dal 2016 al 2017, sulla base dell'evoluzione previsionale degli asset, non si ritiene di superare la predetta soglia di 3,5 miliardi di euro;
- la banca è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che l'operatività della banca si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;
- ridotta complessità organizzativa, contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative che presentano una limitata articolazione anche tenuto dell'elevato ricorso a servizi e infrastrutture offerti dagli organismi di categoria.

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 6 a un massimo di 10 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 19/05/2016 ha nominato per gli esercizi 2016 - 2018 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018) un Consiglio di Amministrazione composto da 9 amministratori.

In data 25/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rinnovo dei 4 componenti del Comitato Esecutivo scelti tra i propri membri.

Sono stati, inoltre, assegnati per il triennio 2016-2018 gli incarichi di amministratore indipendente titolare, amministratore indipendente supplente, referente FOI e referente Internal Audit a quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

Altresi, in data 19/05/2016, l'Assemblea dei Soci ha nominato per gli esercizi 2016 - 2018 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018) un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	ruolo	Scadenza carica del singolo componente	Altri incarichi (nomina del 25.05.2016)
Accorsi Giuseppe	M	16.02.1947	13	19.05.2016	Presidente	Assemblea bilancio 2018	
Pola Dante	M	8.12.1954	13	19.05.2016	Vice presidente	Assemblea bilancio 2018	Presidente Comitato Esecutivo
Carini Giuliano	M	10.02.1949	7	19.05.2016	Amministratore	Assemblea bilancio 2018	Comitato Esecutivo
Donati Simone	M	14.06.1974	2	19.05.2016	Amministratore	Assemblea bilancio 2018	Referente Internal Audit
Fabbri Nicola	M	6.07.1967	13	19.05.2016	Amministratore	Assemblea bilancio 2018	Referente FOI
Gallerani Stefano	M	2.02.1965	13	19.05.2016	Amministratore	Assemblea bilancio 2018	Amministratore indipendente
Minarelli Alberto	M	19.10.1969	7	19.05.2016	Amministratore	Assemblea bilancio 2018	Comitato Esecutivo
Rodolfi Alberto	M	5.04.1956	7	19.05.2016	Amministratore	Assemblea bilancio 2018	Comitato Esecutivo
Zanoli Stefano	M	25.12.1962	1	19.05.2016	Amministratore	Assemblea bilancio 2018	Amministratore indipendente supplente

Composizione del Collegio Sindacale

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	Data inizio mandato corrente	In carica fino a
Presidente	Stefano Luigi	M	7.01.1945	19.05.2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Sindaco	Fava Paolo	M	14.01.1968	19.05.2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Sindaco	Sgarbi Andrea	M	23.09.1961	19.05.2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Sindaco Supplente	Scagliarini Luigi	M	28.12.1967	19.05.2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Sindaco Supplente	Selvatici Nicola	M	15.07.1964	19.05.2016	Assemblea appr. Bilancio 2018

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza. Si evidenzia inoltre che è stato nominato un amministratore indipendente con riguardo alle operazioni con soggetti collegati.

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

In ragione della forma di cooperativa a mutualità prevalente, della composizione della base sociale nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti dagli esponenti aziendali

Nominativo	Carica presso Banca Centro Emilia	Altra Società/Ente	Incarico presso Altra Società/Ente
Accorsi Giuseppe	Presidente dal 2004	Acervo Srl	Presidente CdA
		Borgo Immobiliare Srl	Consigliere
		Centro Emilia Terremoto 2012 Srl	Amministratore Delegato
		Elektrosistem Srl	Amministratore unico
		Print Italia Srl	Presidente CdA
		Tecno Edile Cento Srl	Consigliere
		Teleco Freni Srl	Presidente CdA
		Test Line Srl	Presidente CdA
		Valazza Srl	Amministratore unico
		Centro Emilia Terremoto 5.9	Amministratore delegato
		Federazione Bcc E.R.	Consigliere
Pola Dante	Vice Presidente dal 2004	Sinergas Spa	Vice Presidente CdA
		Centro Sportivo CISCOOP-MARAZZI Soc. Coop. Arl	Commissario liquidatore
		Gruppo Nove - Soc. Coop. a rl	Commissario liquidatore
		UNICER Piccola Società Cooperativa a rl	Commissario liquidatore
		Cooperativa Mulino Soc. Coop. a rl	Liquidatore
Carini Giuliano	Consigliere dal 2010	//	//
Donati Simone	Consigliere dal 2015	Fishitaly pescato italiano società cooperativa Aldo Palmisano International Srl	Presidente del CdA Consigliere
Gallerani Stefano	Consigliere dal 2004	Gallerani Stefano Impresa Individuale Upa Servizi Srl	Titolare Vice Presidente CdA
Minarelli Alberto	Consigliere dal 2010	Immobiliare la Rocca snc	Socio
		Seba Protezione Srl	Consigliere delegato
		CNA Servizi Finanziari Ferrara srl	Amministratore unico
		CNA Ferrara Servizi Scrl	Presidente CdA
Rodolfi Alberto	Consigliere dal 2010	Centro Protezione del Cane Srl	Presidente CdA
		Area Facility Srl	Presidente CdA
		Associazione Centro Protezione del Cane Onlus	Presidente Consiglio Direttivo
		Progeo Plast Srl	Amministratore Unico
		Copma Soc. Coop. A rl	Presidente
		Casa di Cura Quisisana Srl	Vice Presidente
		Niagara Srl	Vice Presidente
		Nuova Sportiva Società Sportiva Dilettantistica a r.l	Vice Presidente
		Atena Iberica SL	Consigliere
Prog.Este Spa	Consigliere		
Zanoli Stefano	Consigliere dal 2016	S.A.T.A Applicazione Tecnologie avanzate Srl	Consigliere
		TSP SRL	Consigliere
		Melagrano Consulting & Services Srl	Consigliere
Fabbri Nicola	Consigliere dal 2004 - Amministratore Indipendente dal 2012	Apicom Spa	Amministratore delegato
		Associazione Oratorio Santa Maria di Corporeno	Presidente
		Fondazione Santa Maria di Corporeno	Presidente
		Fin.a.p.i Srl	Amministratore delegato
Stefano Luigi	Sindaco effettivo dal 2004 - Presidente del Collegio Sindacale dal 2007	C.A.M.P.A società di mutuo Soccorso	Consigliere
		Best Union Company SpA	Presidente Collegio Sindacale
		Commercio Frutta spa consortile	sindaco supplente
		Cedeca Informatica bancaria SRL	Presidente Collegio Sindacale
		Molini Canonica e Bolognese spa	sindaco supplente
Fava Paolo	Sindaco effettivo dal	Lore 2005 Srl	Consigliere

	2007	Planet Toys Srl	Consigliere
		FRI.BA F.Ili Bagni - Srl in liquidazione	Liquidatore
		Affidea Srl	OdV
		Criocabin SPA	Amministratore delegato
		Vitto 2010 Srl	Amministratore unico
		IRC International Reflective Company Spa	Presidente del Collegio Sindacale
		Irmet Spa	Sindaco effettivo e OdV
		Lovo! Arbos Group Spa	Sindaco
		Arbos Distribution Spa	Sindaco
		Istituto Diagnostico Antoniano Spa	Presidente del Collegio Sindacale e OdV
		Goldoni Spa	Sindaco effettivo
		Iniziativa Medica Spa	Presidente collegio sindacale
		Comune di Marzabotto	Revisore
		Comune S. Martino in Rio	Revisore
		Comune Correggio	Revisore
		Unione Comuni Alta Val D'Arda	Revisore
Unidelta spa	Sindaco supplente		
Sgarbi Andrea	Sindaco effettivo dal 2007	Osservatorio Srl	Amministratore unico
		A.M.P. Recycling Srl	Sindaco Effettivo
		C.M.S. Spa	Presidente del collegio sindacale
		Camilla Srl	Sindaco supplente
		DEC Spa	Sindaco supplente
		Depeche Srl	Sindaco
		Emiliana Rottami Spa	Sindaco
		Filling System Srl	Presidente del collegio sindacale
		Gruppo Beta Spa	Sindaco supplente
		Gruppo C.M.S. Srl	Revisore Unico
		I.L.P.A. Srl	Sindaco Effettivo
		ILIP SRL	Sindaco Effettivo
		Immobiliare Deltafin Spa	Sindaco Effettivo
		Immobiliare Salvarola spa	Sindaco supplente
		ITR Meccanica Spa	Sindaco Effettivo
		MP3 SRL	Presidente del Collegio Sindacale
		Matra spa	Sindaco supplente
		Nilma Spa	Sindaco Effettivo
		Officine Bieffebi Spa	Presidente del Collegio Sindacale
		Schluter System Italia Srl	Sindaco Unico
		Terme del Savonarola spa	Sindaco supplente
		Tonalite Spa	Sindaco supplente
		Procond Elettronica srl in liquidazione	Sindaco supplente
		Carla Carini Spa in liquidazione	Sindaco Effettivo
		Fox Spa di Renzo Bompani e C.	Presidente del Collegio Sindacale
		Moreno Macchine Utensili Srl in liquidazione	Sindaco effettivo
		Selcom Elettronica spa	Sindaco supplente
Selital spa	Sindaco supplente		
Selvatici Nicola	Sindaco supplente dal 2013	B.D.B. SRL	Consigliere
		Medical Instruments spa	Sindaco supplente
		R.C. Srl	Consigliere
Scagliarini Luigi	Sindaco supplente dal 2010	FOMAL Fondazione Opera Madonna del Lavoro	Sindaco effettivo
		Fondazione Collegio Berti	Revisore Unico

Per ciascun esponente aziendale risulta verificato, a cura del rispettivo Organo di appartenenza, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, previsto all'interno del Regolamento Assembleare adottato dalla Banca in data 24/05/12.

Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze

All'interno del Consiglio di Amministrazione non sono stati costituiti comitati endo-consiliari.

Si precisa che la Banca ha assegnato le funzioni di organismo di vigilanza 231/01 al Collegio Sindacale.

Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali

Come anticipato, la Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo

* * * * *

Per ulteriori informazioni sulla Corporate Governance della Banca e una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Banca, pubblicato sul sito internet della stessa al seguente *link* <http://www.bancacentroemilia.it/>

▪ **TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa

La banca cui si applicano gli obblighi di Informativa al Pubblico è Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo Soc.Coop.va.

▪ TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)

INFORMATIVA QUALITATIVA

I fondi propri sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'ABE, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei fondi propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali". Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente a questi ultimi si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", la Banca d'Italia aveva fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle "Attività finanziarie disponibili per la vendita". Tale deroga si applicherà sino a che la Commissione Europea non abbia adottato, conformemente al regolamento (UE) n. 1606/2002, lo specifico regolamento di omologazione dell'IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39.

La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d'Italia in data 15/01/2014, si è avvalsa della citata facoltà. Come comunicato dalla Banca d'Italia in data 23 gennaio 2017, le banche "meno significative" possono continuare a non includere nei fondi propri le predette riserve da valutazione, positive o negative, fintanto che le autorità europee non avranno chiarito il significato del disposto normativo dell'art. 467, comma 2 del CRR.

La nuova disciplina di vigilanza sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale ("*phase-in*") di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di "*grandfathering*" che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale,
- sovrapprezzi di emissione,
- riserve di utili e di capitale,
- riserve da valutazione,
- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l’avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”, riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le seguenti condizioni:

- a) sono emesse direttamente dalla banca;
- b) sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca né direttamente né indirettamente;
- c) sono classificate in bilancio come capitale;
- d) sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della banca;
- e) sono prive di scadenza;
- f) non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d’Italia. Con specifico riguardo alle azioni emesse da banche cooperative e all’ipotesi di rimborso, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - salvo che nel caso di divieto imposto dalla normativa nazionale, la banca può rifiutare il rimborso;
 - se la normativa nazionale vieta alla banca di rifiutare il rimborso, le disposizioni statutarie consentono alla banca di differire il rimborso o di limitarne la misura. La misura di tale limitazione deve poter essere decisa dalla banca, tenendo conto della propria situazione prudenziale e, in particolare, della complessiva situazione economica, patrimoniale e di liquidità nonché dell’esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori sui rischi, gli eventuali requisiti patrimoniali specifici e il requisito combinato di riserva di capitale. Le predette disposizioni non precludono la possibilità per la Banca d’Italia di limitare ulteriormente il rimborso secondo quanto previsto dall’articolo 78, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - il rifiuto o la limitazione del rimborso non costituiscono un caso di insolvenza della banca;
- g) non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell’ammontare dei dividendi - in quanto applicabili⁵- in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportano a carico della banca l’obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi costituisce un’ipotesi di insolvenza della banca;
- j) assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (riserve);
- k) sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;

⁵ Con riferimento agli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, è ammissibile un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni, purché tale massimale o limitazione siano stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell’ente.

- m) non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca o sue filiazioni; l'impresa madre della banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

Si evidenzia che con riguardo alle banche di credito cooperativo, il CRR ammette la computabilità di strumenti di capitale che non attribuiscono al possessore diritti di voto, a condizione che:

- i. in caso di insolvenza o di liquidazione della banca, il diritto del possessore di tali strumenti sia proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata dagli strumenti senza diritto di voto, e che
- ii. in tutti gli altri casi, tali strumenti siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1 (ossia rispettino i requisiti illustrati alle lettere a)-n)).

Lo statuto della Banca al momento non prevede la possibilità di emettere azioni che non attribuiscono al possessore diritti di voto.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di classe 2 (T 2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

La banca non fa ricorso a strumenti computabili in tale tipologia di patrimonio.

La Banca non ha emesso strumenti di capitale che alla data del 31 dicembre 2016 risultano sottoposti al regime di "grandfathering" previsto dal Regolamento (UE) n. 575/2013 in quanto non conformi ai requisiti precedentemente richiamati.

Per la illustrazione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET 1, AT 1 e T2 della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2016 si fa rinvio alla tavola 3.2 della presente informativa, redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento (UE) n. 1423/2013.

Per ciò che attiene, invece, agli effetti connessi all'applicazione del regime transitorio sugli aggregati dei fondi propri della Banca, se ne riporta la sintetica composizione:

- Gli effetti del regime transitorio sul CET 1 (Tier 1) della Banca ammontano complessivamente ad euro (-) 3.025 mln e risultano così composti:
 - per euro (-) 2.989 mln sono imputabili alla sterilizzazione delle riserve positive/negative da valutazione su titoli emessi dallo Stato.
 - per euro (-) 37 mila sono imputabili alla esclusione al 40% del saldo positivo delle riserve da valutazione su titoli diversi da quelli emessi dallo Stato.

- per euro (+) 1 mila sono imputabili alla inclusione al 100% del saldo negativo delle riserve da valutazione su titoli diversi da quelli emessi dallo Stato.
- Gli effetti del regime transitorio sul Tier 2 della Banca ammontano complessivamente ad euro (+) 19 mila e risultano così composti:
 - per euro (+) 19 mila sono imputabili all'applicazione dei pregressi filtri prudenziali al saldo positivo delle riserve da valutazione su titoli diversi dai titoli di Stato per i quali la Banca ha optato per la sterilizzazione delle variazioni di "fair value" ai fini della determinazione dei fondi propri.

Si rappresenta, infine, che alla data del 31 dicembre 2016, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 285/2013, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 6%
- coefficiente di Fondi propri pari all'8%

In aggiunta ai coefficienti indicati, la Banca è altresì tenuta a detenere un ulteriore buffer di capitale rappresentato dalla riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer – CCB*), la quale si compone di capitale primario di classe 1 e si ragguaglia alla misura del 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio.

La somma dei requisiti regolamentari e della riserva aggiuntiva determina il livello di conservazione minimo del capitale richiesto alle Banche, che per il 2016 si attesta sulle soglie di seguito rappresentate:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 7%
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 8,5%
- coefficiente di Fondi propri pari al 10,5%

A seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia ai sensi degli art. 97 e seg. della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) e notificato alla Banca con specifico provvedimento del 19/11/2015, alla data del 31 dicembre 2016 la Banca era tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti minimi di capitale:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 ("Cet 1 ratio") pari al 7%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("target ratio") nella misura del 5,4%, di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,9% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
- Coefficiente di capitale di classe 1 ("Tier 1 ratio") pari al 8,5%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("target ratio") nella misura del 7,3%, di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,3% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
- Coefficiente di capitale totale ("Total Capital ratio") pari al 10,5%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("target ratio") nella misura del 9,7%, di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,7% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.

Come ben dimostrato nelle evidenze quantitative che seguono, i limiti regolamentari e i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti ampiamente rispettati, in quanto:

- il coefficiente di capitale primario della Banca si ragguaglia al 16,68% e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 32.137.551;
- il coefficiente di capitale di classe 1 della Banca si ragguaglia al 16,68% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 27.156.496;
- il coefficiente di capitale totale della Banca si ragguaglia al 16,68% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 20.533.649.

A questo proposito, si segnala peraltro che con specifico provvedimento del 13/03/2017, la Banca d'Italia ha comunicato la revisione dei livelli di capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi richiesti a fronte

della rischiosità complessiva della Banca nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) – così come recepita in Italia – e in conformità con quanto previsto dall'EBA con le Guidelines on common SREP. Tali livelli aggiuntivi dovranno essere rispettati dalla Banca a partire dal 1° gennaio 2017. Le ulteriori richieste di capitale sono definite in termini:

- di requisito vincolante (cd. "Total SREP Capital Requirement (TSCR) ratio) ossia la somma dei requisiti regolamentari e il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza. La somma tra il predetto requisito vincolante e la riserva di conservazione del capitale corrisponde al Overall Capital Requirement (OCR) ratio;
- di orientamenti di secondo pilastro ossia la somma tra il suddetto OCR ed il coefficiente aggiuntivo definito dall'Autorità di Vigilanza ("capital guidance") che questa ultima si aspetta che la Banca soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

Il prospetto seguente pone a confronto i livelli dei coefficienti patrimoniali al 31.12.2016 e per l'esercizio 2017:

Coefficienti patrimoniali	2016	2017
Common Equity Tier 1 capital ratio	7%	5,95%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	0,9%	0,2%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	2,5%	1,25%
Capital guidance su CET 1 ratio	-	-
Tier 1 capital ratio	8,5%	7,55%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	1,3%	0,30%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	2,5%	1,25%
Capital guidance su T1 ratio	-	-
Total Capital ratio	10,5%	9,65%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	1,7%	0,40%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	2,5%	1,25%
Capital guidance su TC ratio	-	-

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 3 - FONDI PROPRI		
Rif. Tabella B, Parte F, Sezione 2 della Nota Integrativa		
Tipologia di operazioni/Valori	Totale 31-12-2016	
A.	Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	58.430
B.	Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	-12
C.	CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	58.418
D.	Elementi da dedurre dal CET1	11
E.	Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)	-3.025
F.	Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/- E)	55.382
G.	Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	1
H.	Elementi da dedurre dall'AT1	
I.	Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)	-1
L.	Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	
M.	Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	
N.	Elementi da dedurre dal T2	
O.	Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)	19
P.	Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M - N +/- O)	19
Q.	Totale fondi propri (F + L + P)	55.401

Dati in migliaia di euro

TAVOLA 3.1.1 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO - PROSPETTO SINTETICO

Rif. Articolo 437, lett. A)

Voci dell'attivo		Valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Cassa e disponibilità liquide	1.774.448	
20.	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	7.255.267	(7.255.267)
	di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario	1.284.299	
40.	Attività finanziarie disponibili per la vendita	231.661.564	(4.848.586)
	di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario	3.670.012	
60.	Crediti verso banche	36.685.077	
70.	Crediti verso clientela	445.122.051	
	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione	651.608	
110.	Attività materiali	8.874.228	
120.	Attività immateriali	9.702	(9.702)
	di cui: avviamento connesso con attività immateriali	-	
	di cui: altre attività immateriali	9.702	
130.	Attività fiscali	9.188.247	
150.	Altre attività	7.109.259	
Totale dell'attivo		747.679.843	- 12.113.555

Dati in unità di euro

TAVOLA 3.1.2 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO - PROSPETTO SINTETICO

Rif. Articolo 437, lett. A)

Voci del passivo		Valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Debiti verso banche	128.359.120	
20.	Debiti verso clientela	388.738.992	
30.	Titoli in circolazione	162.603.729	
50.	Passività finanziarie valutate al fair value	-	-
80.	Passività fiscali	1.773.742	
100.	Altre passività	5.508.707	
110.	Trattamento di fine rapporto del personale	1.607.851	
120.	Fondi per rischi e oneri	257.449	
130.	Riserve da valutazione	2.914.065	
	di cui: attività materiali	123.774	123.774
	di cui: attività immateriali	-	
	di cui: piani a benefici definiti	289.319	(289.319)
	di cui: attività finanziarie disponibili per la vendita	3.079.610	72.188
160.	Riserve	39.232.778	39.232.778
170.	Sovrapprezzi di emissione	1.224.701	1.224.701
180.	Capitale	13.131.897	13.131.897
	di cui: azioni ordinarie	13.131.897	
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	2.326.812	2.076.816
	di cui: computati nel capitale di classe 1 della banca	2.076.816	
Totale del passivo e del patrimonio netto		747.679.843	55.572.836

Dati in unità di euro

TAVOLA 3.2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

Rif. Articolo 437, lett. B)

Indice	Descrizione	Strumenti di CET 1	Strumenti di AT 1	Strumenti di T2	
		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
		Azioni ordinarie	Strumenti di capitale	Passività subordinata	Strumento ibrido
1	Emittente	Banca Centro Emilia Credito Cooperativo Soc.Coop.			
2	Identificativo unico				
3	Legislazione applicata allo strumento	Codice Civile, TUB, Regolamento CRR			
	Trattamento regolamentare				
4	Disposizioni transitorie del CRR				
5	Disposizioni post transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1			
6	Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento				
7	Tipo di strumento	Azioni cooperative emesse da banche di credito cooperativo ex art.2525 C.c. e art.33- 37 TUB			
8	Importo rilevato nel capitale regolamentare	13.131.897			
9	Importo nominale dello strumento	51,64			
9a	Prezzo di emissione	51,64			
9b	Prezzo di rimborso	51,64			
10	Classificazione contabile	Patrimonio Netto			
11	Data di emissione originaria				
12	Irredimibile o a scadenza	Irredimibile			
13	Data di scadenza originaria	Privo di scadenza			
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	No			
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso				
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso				
	Cedole / dividendi				
17	Dividendi/cedole fissi o variabili	Variabili			
18	Tasso della cedola ed eventuale indice correlato	1,20%			
19	Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"	No			
20a	Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale			
20b	Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale			
21	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	No			
22	Non cumulativo o cumulativo	N/A			
23	Convertibile o non convertibile	Non convertibile			
24	Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione				
25	Se convertibile, in tutto o in parte				
26	Se convertibile, tasso di conversione				
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa				
28	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile				
29	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito				
30	Meccanismi di svalutazione (write down)	No			
31	In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no)				
32	In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale				
33	In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea				
34	In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione				
35	Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior))	N/A			
36	Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie	No			
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi				

Dati in unità di euro

TAVOLA 3.3 - INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI NEL REGIME TRANSITORIO

Rif. Articoli 437, lett. D) e E) e 492, par. 3

Indice	Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve	Importo alla data dell'informativa (A)	Importi soggetti al trattamento pre-Regolamento CRR o importo residuo prescritto dal Regolamento CRR (B)
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	14.356.598	
1a	di cui: azioni ordinarie	13.131.897	
1b	di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie	1.224.701	
1c	di cui: azioni privilegiate	-	
1d	di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate	-	
2	Utili non distribuiti	36.672.450	
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	5.474.394	
3a	Fondi per rischi bancari generali		
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'art.484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1	-	
4a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1 gennaio 2018	-	
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)	-	
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	2.076.816	
6	Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari	58.580.258	
	Capitale primario di classe 1: rettifiche regolamentari		
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	- 12.104	
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	- 9.702	
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38 par. 3) (importo negativo)	-	-
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa	-	
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	-	
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)	-	
14	Gli utili o le perdite su passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito	-	
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)	-	-
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	- 150.000	
17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	-	

18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	-
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	-
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione	-	
20b	di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)		
20c	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)	-	
20d	di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)	-	
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo)	-	-
22	Importo che supera la soglia del 15% (importo negativo)	-	-
23	di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti	-	-
25	di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee	-	-
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)	-	-
25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo)		
26	Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR	-	3.025.162
26a	Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468	-	3.025.162
26a.1	di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito	-	3.025.980
26a.2	di cui: plus o minusvalenze su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.		818
26a.3	di cui: plusvalenze attività materiali ad uso funzionale rilevate in base al criterio del valore rivalutato	-	
26a.4	di cui: plusvalenze attività immateriali rilevate in base al criterio del valore rivalutato	-	
26a.5	di cui: plusvalenze cumulate su investimenti immobiliari	-	
26a.6	di cui: plus o minusvalenze su partecipazioni valutate al patrimonio netto	-	
26a.7	di cui: plus o minusvalenze su differenze di cambio	-	
26a.8	di cui: plus o minusvalenze su coperture di investimenti esteri	-	
26a.9	di cui: plus o minusvalenze su attività non correnti in via di dismissione	-	
26b	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	-	
26b.1	di cui: sterilizzazione utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti	-	
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)	-	818

28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)	-	3.197.786	-
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)		55.382.472	
	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti			
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		-	
31	di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile			
32	di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile			
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva del capitale aggiuntivo di classe 1			
33a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018			
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi			
35	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva			
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari		-	
	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari			
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)		-	
38	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		-	
39	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		-	-
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		-	-
41	Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	-	818	
41a	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013		-	
41a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11		-	
41a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10		-	
41a.3	Quota deducibile delle perdite significative relative all'esercizio in corso		-	

41b	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale di classe 2 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013		
	Di cui voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.		
41c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	-	818
41c.1	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di debito		-
41c.2	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.	-	818
41c.3	di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"		-
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)		-
43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	818
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)		-
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)		55.382.472
	Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti		
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		-
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2		
47a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018		
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi		
49	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		
50	Rettifiche di valore su crediti		-
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari		-
	Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari		
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo)		-
53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		-
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		-
54a	di cui: nuove partecipazioni non soggette alle disposizioni transitorie		
54b	di cui: partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio 2013 e soggette alle disposizioni transitorie		

55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente , quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
56	Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori , soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	18.559	
56a	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013	-	
56a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11	-	
56a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10	-	
56b	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013	-	
56b.1	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca ha partecipazioni significative detenuti direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4	-	
56b.2	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca non ha partecipazioni significative detenuti direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4	-	
56c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	18.559	
56c.1	di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito	18.559	
56c.2	di cui: utili non realizzati su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.	-	
56c.3	di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"	-	
56c.4	di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle plusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale valutati al "fair value"	-	
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2	18.559	
58	Capitale di classe 2 (T2)	18.559	
59	Capitale totale (TC = T1 + T2)	55.401.030	
59a	Attività ponderate per il rischio in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	-	
59a.1	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura al netto delle relative passività fiscali, strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente , ecc.)	-	
59a.1.1	di cui: partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	-	

59a.1.2	di cui: partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	-	
59a.1.3	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e non rivenienti da differenze temporanee	-	
59a.1.4	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee		
59a.2	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario , ecc.)	-	
59a.2.1	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	-	
59a.2.2	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca non detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	-	
59a.3	Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente , investimenti non significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente , investimenti significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, ecc.)		
60	Totale delle attività ponderate per il rischio	332.070.292	
	Coefficienti e riserve di capitale		
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,678	
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,678	
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,684	
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di capitale degli G-SII o O-SII), in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	7,00	
65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale	2,50	
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica		
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico		
68	di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemical/y Important Institutions (O-SII - enti a rilevanza sistemica)		
69	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,677	
	Coefficienti e riserve di capitale		
72	Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente , quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	5.454.840	

73	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	-	
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)	552.658	
	Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2		
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)		
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato		
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)		
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni		
	Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2022)		
80	Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva		
81	Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		
82	Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva		
83	Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		
84	Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva		
85	Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		

Dati in unità di euro

■ TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Descrizione sintetica del metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Banca

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali derivanti dal raffronto tra i fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza

patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*). Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Tale processo, in raccordo con il RAF (Risk Appetite Framework), è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite e adeguati sistemi di controllo interno.

Nell'ambito del Risk Appetite Framework (RAF) della Banca la propensione al rischio definisce gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e le politiche di assunzione dei rischi. La modalità di definizione della propensione al rischio della Banca prevede una serie di indicatori target espressi in termini di:

- adeguatezza patrimoniale – valutata con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di solvibilità, considerando anche eventuali situazioni di stress e in relazione al capitale complessivo;
- equilibrio finanziario – valutato su diversi orizzonti temporali (medio termine, breve termine), con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di liquidità (LCR e NSFR) e con riferimento alle riserve di liquidità prontamente disponibile e monitoraggio della leva finanziaria;
- assetto organizzativo – informatico e dei controlli – basato sulla minimizzazione dei possibili impatti derivanti dai rischi perseguibile attraverso l'adozione di policy a presidio dei rischi, rigorosi presidi organizzativi, metodologie di misurazione e strumenti di mitigazione, in particolare con riferimento ai rischi non misurabili.

L'ICAAP poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, durante le attività di valutazione, vengono presi in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco viene ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il business e l'operatività aziendale. Responsabile di tale attività è la *Funzione di Risk Management* la quale esegue

un'attività di *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività la *Funzione di Risk Management* si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili (o tramite l'attivazione di un tavolo di lavoro dedicato). In questa fase vengono identificate inoltre le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). Più in dettaglio, come richiamato nella tavola 1, vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione "single-name" e le Linee Guida ABI per il profilo geo-settoriale del rischio.
- l'algoritmo semplificato "regolamentare" per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Per quanto attiene al rischio di liquidità la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni, non quantifica capitale interno. L'esposizione al rischio di liquidità viene misurata con tecniche differenziate a seconda della dimensione operativa o strutturale dello stesso.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress test ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale. Con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, alla luce del principio di proporzionalità e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità con riferimento al rischio di credito, al rischio di tasso d'interesse del portafoglio bancario, al rischio di concentrazione *single name*, al rischio di concentrazione geo-settoriale e sul Capitale Complessivo.

La misurazione dei citati rischi in ipotesi di stress è sviluppata in ottica attuale e prospettica e con modalità coerenti con le metodologie di misurazione dell'esposizione ai rischi utilizzate in condizioni di normale corso degli affari.

I risultati delle prove di stress, opportunamente analizzati, conducono ad una migliore valutazione dell'effettiva esposizione ai rischi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili sono condotte prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di scenario effettuati secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

La Banca effettua, inoltre, prove di stress test ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva. Le risultanze della misurazione della leva finanziaria in ipotesi di stress sono valutate ai fini dell'eventuale ri-orientamento delle definite strategie di business alla luce degli obiettivi di rischio e ai fini della definizione della soglia di *risk tolerance* in ambito RAF/RAS.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio “building block” - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica.

Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell’esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell’esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell’operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l’incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell’evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di ratio target previsti dalla propensione al rischio definita.

L’esito dell’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale - realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici - è sintetizzato in un giudizio qualitativo (“giudizio di adeguatezza”) con riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine dell’ultimo esercizio chiuso e alla fine dell’esercizio in corso.

La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell’ambito del *RAF*, limitatamente al profilo patrimoniale⁶, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- a) Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier1 Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- b) Coefficiente di Capitale Totale (*Total Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- c) Capitale interno complessivo in rapporto al Capitale complessivo.

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie e i giudizi per gli indicatori sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d’Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico provvedimento del 19/11/2015, il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (capital buffer) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell’ambito del RAS e del piano industriale della Banca.

Al 31/12/2016 i requisiti aggiuntivi comunicati dalla Banca d’Italia, a seguito del periodico processo di revisione prudenziale (SREP), erano pari al 0,9% sul CET 1 ratio, all’1,3% sul Tier1 ratio e al 1,7% sul Total Capitale Ratio.

Con specifico provvedimento del 13/03/2017, la Banca d’Italia ha comunicato la revisione dei livelli di capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi richiesti a fronte della rischiosità complessiva della Banca nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) – così come recepita in Italia – e in conformità con quanto previsto dall’EBA con le Guidelines on common SREP. Tali livelli aggiuntivi dovranno essere rispettati dalla Banca nell’esercizio 2017. Nel rispetto di quanto previsto dall’EBA, le **ulteriori richieste di capitale sono definite in termini:**

- di **requisito vincolante** (cd. “Total SREP Capital Requirement –TSCR- ratio) ossia la somma dei requisiti regolamentari e del coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall’Autorità di Vigilanza. La somma tra il predetto requisito vincolante e la riserva di conservazione del capitale corrisponde all’ Overall Capital Requirement (OCR) ratio;
- di **orientamenti di secondo pilastro** ossia la somma tra il suddetto OCR ed il coefficiente aggiuntivo definito dall’Autorità di Vigilanza (“capital guidance”) e che questa ultima si aspetta che la

⁶ Con riguardo al profilo di liquidità e di leva finanziaria, come anticipato, la Banca ha definito specifiche soglie di tolleranza nel rispetto dei vincoli regolamentari (LCR, NSFR). Tale profilo di rischio non è, ovviamente, considerato nell’ambito dell’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale, ancorché la valutazione dello stesso sia parte integrante del processo ICAAP e i relativi risultati vengono periodicamente illustrati in sede di resoconto ICAAP.

Banca soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

Più nel dettaglio, nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza di I Pilastro (o "analisi regolamentare"), limitata ai coefficienti patrimoniali di I Pilastro (CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio), la soglia critica di adeguatezza – che identifica il valore minimo che l'indicatore adottato dovrebbe assumere per l'attribuzione del giudizio "adeguato" - è determinata in funzione del capitale sufficiente a coprire:

1. il capitale minimo quantificato in funzione del coefficiente fissato dall'Autorità di Vigilanza comprensivo della riserva di conservazione del capitale (c.d. "Overall Capital Ratio")⁷;
2. gli impatti delle ipotesi di stress in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi, sia delle risorse patrimoniali, ovvero, se superiore, il capitale minimo quantificato in funzione del coefficiente fissato dall'Autorità di Vigilanza comprensivo della riserva di conservazione del capitale e della *capital guidance* (c.d. orientamenti di II pilastro).

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di I Pilastro si fonda sul presupposto che, fermo il rispetto del CCB a valere su elementi del CET1, le RWA delle componenti di cui al precedente punto 2, debbano essere coperte in misura perlomeno pari al 56% dal *Common Equity Tier 1* e al 75% dal *Tier 1*.

Nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di II Pilastro (o "analisi gestionale"), la soglia critica di adeguatezza – che identifica il valore minimo che l'indicatore adottato dovrebbe assumere per l'attribuzione del giudizio "adeguato" - è determinata in funzione del capitale sufficiente a coprire:

- a) gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I Pilastro (credito, controparte, mercato, operativo) e di II Pilastro (concentrazione, tasso di interesse, ecc.);
- b) le riserve di capitale definite dall'Autorità di Vigilanza (come ad esempio il "*capital conservation buffer*" - CCB);
- c) gli impatti complessivi delle ipotesi di stress in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di II Pilastro si fonda sul presupposto che le RWA delle componenti di cui ai precedenti punti a e c. debbano essere coperte in misura perlomeno pari al 56% dal *Common Equity Tier 1*, al 75% dal *Tier 1*.

Nel caso in cui la Banca rilevi il mancato soddisfacimento del requisito combinato di riserva di capitale in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, calcola l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD") e pone in essere le misure di conservazione del capitale disciplinate dalla Circ. 285/2013 della Banca d'Italia, sottoponendo alla stessa – nei termini previsti dalle richiamate disposizioni – un piano di conservazione del capitale preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la Banca rilevi il mancato soddisfacimento dei livelli attesi di capitale (comprensivi della *capital guidance*) in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, occorre fornire un'informativa all'Autorità di Vigilanza, accludendo dettagliati riferimenti sulle motivazioni per cui i livelli di capitale della Banca sono inferiori a quanto richiesto dalla stessa Autorità, nonché sul piano di riallineamento che dovrà consentire di ritornare al livello atteso entro un periodo massimo di non oltre due anni.

Più in generale, sulla base degli esiti dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono individuati e pianificati gli eventuali interventi correttivi relativi al contenimento dell'espansione o alla riduzione dei rischi in essere nonché all'entità complessiva del capitale complessivo e alla sua composizione.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica permette di verificare l'effetto degli interventi pianificati entro la fine dell'esercizio in corso nonché di individuare e pianificare eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in presenza di situazioni di parziale/non adeguatezza.

⁷ L'OCR è la somma della misura vincolante di capitale (ad es. "requisito patrimoniale complessivo nell'ambito dello SREP" - TSCR) e del requisito di riserva di conservazione del capitale. A tale ultimo riguardo, si rammenta che con il 18° aggiornamento della Circ. 285/13 del 6.10.2016 la Banca d'Italia ha ricondotto la disciplina transitoria della riserva di conservazione del capitale a quanto previsto, in via ordinaria, dalla CRD IV. Conseguentemente, le banche, a livello individuale e consolidato, sono tenute ad applicare un **coefficiente di riserva di capitale** pari a:

- 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.

Nel caso in cui emerga una condizione di parziale/non adeguatezza, la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza patrimoniale viene effettuata con maggior frequenza, al fine di rafforzare il monitoraggio e di verificare gli effetti degli interventi adottati sul profilo patrimoniale della Banca.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di stress vengono condotte dalla Funzione di Risk Management, con il supporto della Funzione Amministrazione Bilancio e Segnalazioni (Contabilità). La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Funzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione che opera in stretto raccordo con le funzioni aziendali citate in precedenza. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili vengono implementati e gestiti dalla Funzione di Risk Management. La Funzione Amministrazione Bilancio e Segnalazioni (Contabilità), in stretto raccordo con la Funzione di Risk Management e la Funzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, è responsabile della determinazione del capitale complessivo.

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la Funzione di Risk Management provvede a fornire periodicamente, alle Unità di business, alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione feed-back informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.

Il capitale della Banca in ottica attuale e prospettica sia in condizione ordinaria sia in condizione di stress risulta essere adeguato.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE

1 - RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE - METODOLOGIA STANDARDIZZATA

Rif. Articolo 438, lett. C)

Portafogli regolamentari	Requisito patrimoniale rischio di credito
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	632
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	-
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	1.180
Esposizioni verso o garantite da imprese	5.895
Esposizioni al dettaglio	6.055
Esposizioni garantite da immobili	4.150
Esposizioni in stato di default	2.586
Esposizioni ad alto rischio	10
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	41
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	-
Esposizioni in strumenti di capitale	345
Altre esposizioni	818
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	52
Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia	-
Rischio aggiustamento della valutazione del credito (CVA)	152
Totale	21.916

Dati in migliaia di euro

2. RISCHIO DI MERCATO RELATIVO AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Rif. Articolo 438, lett. E)

Componenti	Requisiti patrimoniali rischi di mercato
Rischio di posizione su strumenti di debito	65
Rischio di posizione su strumenti di capitale	1.408
Rischio di Concentrazione	-
Rischio di posizione su strumenti di debito e di capitale	1.473
Rischio di cambio	-
Rischio di posizione su merci	-
Rischio di Regolamento	-
Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato	1.473

Dati in migliaia di euro

3. RISCHIO OPERATIVO

Rif. Articolo 438, lett. F)

Componenti	Valori
Margine di intermediazione ultimo esercizio	20.479
Margine di intermediazione esercizio precedente	21.585
Margine di intermediazione due esercizi precedenti	21.475
MEDIA MARGINE D'INTERMEDIAZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI	21.180
Coefficiente di ponderazione	15%
CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO	3.177

Dati in migliaia di euro

4. REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI

Componenti	Valori
Requisiti patrimoniali specifici	-

5. REQUISITI PATRIMONIALI: RIEPILOGO

Rif. Tabella 2.2, Parte F, Sezione 2 della Nota Integrativa

Categorie/Valori	Importi non ponderati	Importi ponderati/requisiti
	31/12/2016	31/12/2016
A. ATTIVITA' DI RISCHIO		
A.1 Rischio di credito e di controparte	750.489	272.041
1. Metodologia standardizzata	749.837	271.389
2. Metodologia basata sui rating interni		
2.1 Base		
2.2 Avanzata		
3. Cariblarizzazioni	652	652
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA		
B.1 Rischio di credito e di controparte		21.763
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito		152
B.3 Rischio di regolamento		
B.4 Rischi di mercato		1.473
1. Metodologia standard		1473
2. Modelli interni		
3. Rischio di concentrazione		
B.5 Rischio operativo		3.177
1. Metodo base		3.177
2. Metodo standardizzato		
3. Metodo avanzato		
B.6 Altri elementi di calcolo		
B.7 Totale requisiti prudenziali		26.566
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA		
C.1 Attività di rischio ponderate		332.070
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)		16,68%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)		16,68%
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Totale capital ratio)		16,68%

Dati in migliaia di euro

■ TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);

- 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT);
- 3) operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST).

Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per gli strumenti derivati OTC (tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di mitigazione del rischio di credito) il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA).

Per la Banca, riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte si deve intendere limitato:

- agli strumenti derivati finanziari su tassi d'interesse negoziati fuori borsa (OTC – *over the counter*). Si tratta di derivati impliciti relativi alle opzioni floor dei mutui che prevedono contrattualmente l'applicazione di un tasso minimo;
- alle operazioni pronti contro termine passive su titoli (operazioni SFT – *Security Financing Transactions*).

La Banca utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca utilizza il metodo semplificato.

Conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia, la Banca si è dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative.

In tale ambito, le politiche inerenti la gestione del rischio di controparte si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti giornalieri).

Con riferimento al primo punto, *Iccrea Banca* è la controparte di riferimento con la quale la Banca ha sviluppato consolidati rapporti d'affari e di collaborazione, in considerazione della peculiarità e dei meccanismi operativi e gestionali del Sistema del Credito Cooperativo. Al momento la Banca non ha rapporti con altre controparti.

Con riferimento al secondo e al terzo punto, la Banca individua le tipologie di strumenti ammessi alla negoziazione e i seguenti limiti operativi per la gestione del rischio di controparte:

- il controvalore massimo giornaliero stipulato che rappresenta il valore di mercato massimo che, per ogni strumento finanziario contemplato, può essere negoziato giornalmente direttamente con la controparte, nel caso di derivati e strumenti di tesoreria.
- il controvalore massimo di operazioni non ancora scadute che rappresenta, nel caso di operatività in derivati e strumenti di tesoreria, il valore massimo che può essere negoziato/trattato con la controparte oggetto dell'analisi.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, la Banca, per espressa previsione statutaria (articolo 16 dello Statuto sociale) non può assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo. Pertanto, gli strumenti finanziari OTC negoziabili dalla Banca possono essere solo "di copertura", ai fini di vigilanza, a fronte di operazioni in:

- prestiti obbligazionari
- impegni in valuta
- portafogli di mutui

L'esposizione al rischio di controparte dell'operatività in derivati OTC non speculativa è molto contenuta poiché assunta esclusivamente nei confronti dell'Istituto Centrale di Categoria (Iccrea Banca).

Per quanto concerne le procedure di affidamento e monitoraggio creditizio attivate in concomitanza con la stipula di contratti derivati, tali attività sono svolte dalla Banca nell'ambito della più ampia valutazione del merito creditizio del cliente connessa alla concessione del finanziamento cui il derivato è collegato.

Per quanto concerne le operazioni di "pronti contro termine" passive, si precisa che le stesse hanno ad oggetto prevalentemente Titoli dello Stato Italiano.

La Banca utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte, basate o supportate da procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione.

Per quanto concerne le politiche relative alle garanzie ed alle valutazioni concernenti il rischio di controparte, la Banca ricorre all'utilizzo di garanzie e accordi di compensazione riconosciute ai fini CRM per l'attenuazione del rischio di controparte.

Nello specifico la Banca ha adottato accordi di compensazione bilaterale di contratti aventi ad oggetto i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine stipulati con *il Gruppo Bancario Iccrea* che, pur non dando luogo a novazione, prevede la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento ai derivati OTC ed alle operazioni con regolamento a lungo termine, inquadra tali accordi nell'ambito degli "altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte", ovvero degli "accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi."

L'effetto di riduzione del rischio di controparte (e, quindi, il minor assorbimento patrimoniale) è riconosciuto a condizione che l'accordo sia stato riconosciuto dall'autorità di vigilanza e la banca rispetti i requisiti specifici contemplati nella normativa.

A fronte di tali accordi, la Banca ha implementato i presidi organizzativi richiesti dalla regolamentazione di riferimento per il loro riconoscimento a fini prudenziali quali tecniche di mitigazione del rischio.

Sono stati inoltre stipulati con *il Gruppo Bancario Iccrea* accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione). La valorizzazione delle garanzie oggetto di trasferimento da una parte all'altra tiene conto del valore netto delle posizioni in essere, del valore delle eventuali garanzie precedentemente costituite in capo a una delle due parti nonché del valore cauzionale (livello minimo di trasferimento).

Anche in questo caso la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa in materia per il loro riconoscimento ai fini prudenziali.

Le principali tipologie di garanzie eventualmente ricevute sono costituite da titoli di Stato italiano.

La Banca è priva di rating pertanto non ricorre il caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (*downgrading*).

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE

1.1.CONTRATTI DERIVATI OTC PER SOTTOSTANTI - PORTAFOGLIO BANCARIO

Rif. Articolo 439, lett. E)

Forma tecnica	Fair value lordo positivo dei contratti (A)	Riduzione del fair value lordo positivo dovuto a compensazione (B)	Fair value positivo al netto degli accordi di compensazione (C = A-B)	Ammontare protetto da garanzie reali (D)	Fair value positivo dei contratti al netto degli accordi di compensazione delle garanzie reali (E = C-D)
Titoli di debito e tassi di interesse	927	-	927	-	927
Titoli di capitale e indici azionari					
Valure e oro					
Altri valori					
Derivati creditizi: acquisti di protezione					
Derivati creditizi: vendite di protezione					
Totale	927	-	927	-	927

Dati in migliaia di euro

2.ESPOSIZIONE CREDITIZIA ED AMMONTARE PROTETTO

Rif. Articolo 439, lett. F) e G)

Forma tecnica	Esposizione creditizia prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale ammontare protetto (A+B+C+D+E)
		Protezione del credito di tipo reale		Protezione del credito di tipo personale			
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato (A)	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale (B)	Garanzie personali (D)	Derivati su crediti		
				Ammontare protetto (E)	Valore nozionale (F)		
Contratti derivati e operazioni con regolamento al lungo termine	1.261	-	-	-	-	-	-
Operazioni SFT	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.261	-	-	-	-	-	-

Dati in migliaia di euro

TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Definizione di crediti "scaduti" e "deteriorati" a fini contabili

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2016 e alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Inadempienze probabili: esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove si verifichi la sussistenza di elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il

debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza o inadempienza probabile, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 227/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*), se soddisfano le due seguenti condizioni:

- i. il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di "deterioramento creditizio" (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- ii. e la banca acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al fair value.

Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del fair value dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato, comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato: dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono pertanto valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

Periodicamente viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che il debitore non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni originarie pattuite.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti *non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio (le quali includono, come osservato in precedenza, le esposizioni deteriorate oggetto di concessione):

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia.

La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

Se un credito assoggettato a valutazione analitica non evidenzia obiettive riduzioni di valore, lo stesso è inserito in una categoria di attività finanziarie con caratteristiche similari di rischio di credito e quindi sottoposto a valutazione collettiva.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti in bonis - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di stimare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.

La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di "probabilità di insolvenza" (*PD probabilità di default*) e di "perdita in caso di insolvenza" (*LGD – loss given default*) differenziate per forma tecnica; i flussi così calcolati sono attualizzati sulla base dei tempi medi di recupero, determinati su base storico statistica.

La conseguente rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito svalutato.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio di crediti in bonis alla stessa data.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SUI CREDITI

1. DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO PER PORTAFOGLI REGOLAMENTARI E TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

Rif. Articolo 442, lett. C)

Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazioni e tra prodotti diversi	Clauseole di rimborso anticipato	Totale	
							Totale	Media
Amministrazioni e Banche centrali	299.735	2.009	-	-	-	-	301.744	295.653
Intermediari vigilati	42.699	1.138	-	-	-	-	43.837	36.647
Amministrazioni regionali o autorità locali	-	-	-	-	-	-	-	-
Organismi del settore pubblico)	-	-	-	-	-	-	-	-
Banche multilaterali di sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizzazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprese ed altri soggetti	68.573	31.648	-	1.042	-	-	101.263	111.161
Esposizioni al dettaglio	120.788	73.436	-	-	-	-	194.224	187.045
Esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso OICR	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni garantite da immobili	150.875	-	-	-	-	-	150.875	145.977
Obbligazioni bancarie garantite	1.035	-	-	-	-	-	1.035	1.055
Esposizioni in default	27.702	1.393	-	219	-	-	29.313	31.225
Alto rischio	54	26	-	-	-	-	80	80
Esposizioni in strumenti di capitale	4.316	-	-	-	-	-	4.316	4.318
Altre esposizioni	23.625	933	-	-	-	-	24.558	32.404
Posizioni verso le cartolarizzazioni	652	-	-	-	-	-	652	163
Totale Esposizioni	740.053	110.583	-	1.261	-	-	851.897	845.729

Dati in migliaia di euro

2.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO RIPARTITE PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

Rif. Articolo 442, lett. D)

Aree geografiche / Tipologie di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazioni e tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale
ITALIA	739.896	110.583	-	1.261	-	-	851.740
ALTRI PAESI EUROPEI	-	-	-	-	-	-	-
RESTO DEL MONDO	157	-	-	-	-	-	157
Totale esposizioni	740.053	110.583	-	1.261	-	-	851.897

Dati in migliaia di euro

3 DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ED IN BONIS

Rif. Articolo 442, lett. E)

ESPOSIZIONI/CONTROPARTI	Governi e banche centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Imprese di assicurazione	Imprese non finanziarie	Altri soggetti	Totale
Attività di rischio per cassa	268.494	-	47.507	4.405	255	179.375	240.017	740.053
Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	1.977	-	1.138	1.494	-	86.008	19.967	110.583
Operazioni SFT	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	-	-	-	2	-	359	899	1.261
Compensazione tra prodotti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
Clausole di rimborso anticipato								
Totale esposizioni	270.471	-	48.645	5.901	255	265.742	260.883	851.897

Dati in migliaia di euro

4 DISTRIBUZIONE TEMPORALE PER DURATA RESIDUA CONTRATTUALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO

Rif. Articolo 442, lett. F)

Rif. Tab.1 , Parte E, Sezione 3 della Nota Integrativa

Valuta di denominazione: EURO

Voci/Scaglioni temporali	A vista	Da oltre 1 giorno a 7 giorni	Da oltre 7 giorni a 15 giorni	Da oltre 15 giorni a 1 mese	Da oltre 1 mese fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	Da oltre 6 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	73.908	1.604	2.443	6.197	27.411	22.758	43.399	236.167	303.965	3.401
A.1 Titoli di Stato			21		10.391	5.755	11.096	77.500	111.500	
A.2 Altri titoli di debito			7	64	17	22	1.124	4.531	3.150	292
A.3 Quote di O.I.C.R.	2.843									
A.4 Finanziamenti	71.065	1.604	2.415	6.133	17.003	16.981	31.179	154.136	189.315	3.109
- Banche	29.649							2.000		3.109
- Clientela	41.416	1.604	2.415	6.133	17.003	16.981	31.179	152.136	189.315	
Operazioni "fuori bilancio"	(2.794)	(51)						10	2.794	
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale		(51)						10		
- Posizioni lunghe		217				210		10		
- Posizioni corte		268				210				
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.4 Impegni irrevocabili ad erogare fondi	(2.794)								2.794	
- Posizioni lunghe									2.794	
- Posizioni corte	2.794									
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate										
C.6 Garanzie finanziarie ricevute										
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										

Dati in migliaia di euro

Valuta di denominazione: ALTRE VALUTE (NO EURO)

Voci/Scaglioni Temporali	A vista	Da oltre 1 giorno a 7 giorni	Da oltre 7 giorni a 15 giorni	Da oltre 15 giorni a 1 mese	Da oltre 1 mese fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	Da oltre 6 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	649			831	1.039					40
A.1 Titoli di Stato										40
A.2 Altri titoli di debito										
A.3 Quote di O.I.C.R.										
A.4 Finanziamenti	649			831	1.039					
- Banche	649			760						
- Clientela				71	1.039					
Operazioni "fuori bilancio"		41								
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale		41								
- Posizioni lunghe		48								
- Posizioni corte		7								
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.4 Impegni irrevocabili ad erogare fondi										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate										
C.6 Garanzie finanziarie ricevute										
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										

Dati in migliaia di euro

6.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA
Rif. Articolo 442, lett. H)

Esposizioni/Aree geografiche	ITALIA NORD OVEST		ITALIA NORD EST		ITALIA CENTRO		ITALIA SUD E ISOLE		RESTO DEL MONDO		TOTALE	
	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessive	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessive	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessive	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessive	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessive	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessive
A. Esposizioni per cassa												
A.1 Sofferenze	217	213	37.306	26.042	117	104	708	545	-		38.348	26.904
A.2 Inadempienze probabili	24	0	23.696	7.881	-		393	200	-		24.112	8.081
A.3 Esposizioni scadute deteriorate	0	0	1.144	71	-		-		-		1.144	71
A.4 Esposizioni scadute NON deteriorate	26	-	13.863	190	816	0	0		-	-	14.705	190
A.5 Altre Esposizioni	5.953	63	348.978	3.906	271.773	0	2.776	36	3.262	1	632.742	4.006
TOTALE esposizioni per cassa (A1+A2+A3+A4+A5)	6.220	276	424.986	38.091	272.706	105	3.877	781	3.262	1	711.051	39.253
B. Esposizioni "fuori bilancio"												
B.1 Sofferenze"			679	446	50						729	446
B.2 Inadempienze probabili			212	8	-						212	8
B.3 Esposizioni scadute deteriorate			8		-						8	
B.4 Esposizioni scadute NON deteriorate			-		-						-	
B.5 Altre Esposizioni	556	-	10.104		1.183		73				11.916	
TOTALE esposizioni fuori bilancio (B1+B2+B3+B4+B5)	556	-	11.004	454	1.233	-	73	-	-	-	12.866	454
TOTALE esposizioni per cassa e fuori bilancio (A+B)	6.775	276	435.990	38.545	273.940	105	3.950	781	3.262	1	723.917	39.707

Dati in migliaia di euro

6.2 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO BANCHE

Rif. Articolo 442, lett. H)

Esposizioni/Aree geografiche	ITALIA NORD OVEST		ITALIA NORD EST		ITALIA CENTRO		ITALIA SUD E ISOLE		RESTO DEL MONDO		TOTALE	
	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessiv	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessiv	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessiv	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessiv	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessiv	Esposizione lorda	Rettifiche valore complessiv
A. Esposizioni per cassa												
A.1 Sofferenze											-	-
A.2 Inadempienze probabili											-	-
A.3 Esposizioni scadute											-	-
A.4 Esposizioni scadute NON deteriorate											-	-
A.5 Altre Esposizioni	5.319	-	2.062	-	40.618	-					47.999	-
TOTALE esposizioni per cassa (A1+A2+A3+A4+A5)	5.319	-	2.062	-	40.618	-					47.999	-
B. Esposizioni "fuori bilancio"												
B.1 Sofferenze											-	-
B.2 Inadempienze probabili											-	-
B.3 Esposizioni scadute											-	-
B.4 Esposizioni scadute NON deteriorate											-	-
B.5 Altre Esposizioni					2.523	-					2.523	-
TOTALE esposizioni fuori bilancio (B1+B2+B3+B4+B5)					2.523	-					2.523	-
TOTALE esposizioni per cassa e fuori bilancio (A+B)	5.319	-	2.062	-	43.141	-					50.522	-

Dati in migliaia di euro

7.2 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO CLIENTELA

Rif. Articolo 442, lett. I)

Rif. Nota Integrativa, Parte E, Tabella A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Categorie	Sofferenze		Inadempienze probabili		Esposizioni scadute deteriorate	
	Totale	Di cui: esposizioni oggetto di concessioni	Totale	Di cui: esposizioni oggetto di concessioni	Totale	Di cui: esposizioni oggetto di concessioni
A. Rettifiche complessive iniziali	23.619	1.332	6.500	2.228	73	-
- di cui: esposizioni cedute non cancellate						
B. Variazioni in aumento	6.523	1.650	6.203	3.479	110	12
B.1 rettifiche di valore	4.386	624	6.151	2.661	103	6
B.2 perdite da cessione						
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	2.108	1.026	37	-	5	5
B.4 altre variazioni in aumento	29		15	818	2	1
C. Variazioni in diminuzione	3.237	1.295	4.623	2.119	113	11
C.1 riprese di valore da valutazione	1.986	433	2.274	1.044	48	11
C.2 riprese di valore da incasso	376	48	215	5	4	-
C.3 utili da cessione	64	64				
C.4 cancellazioni	811	750	1	-	1	
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate			2.093	1.030	57	-
C.6 altre variazioni in diminuzione			40	40	3	-
D. Rettifiche complessive finali	26.905	1.687	8.080	3.588	70	1
- di cui: esposizioni cedute non cancellate						

Dati in migliaia di euro

7.4 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA

Rif. Articolo 442, lett. I)

Causali/Categorie	Sofferenze	Inadempienze Probabili	Esposizioni scadute	Totale
A. Rettifiche complessive iniziali	446		8	454
B. Variazioni in aumento	-	-	-	-
B1. rettifiche di valore	-	-	-	-
B2 altre variazioni in aumento	-	-	-	-
C. Variazioni in diminuzione	-	-	-	-
C.1 riprese di valore da valutazione	-	-	-	-
C.2 altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-
D. Rettifiche complessive finali	446	-	8	454

Dati in migliaia di euro

▪ TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nel corso della propria operatività la Banca pone in essere svariate operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi.

In particolare le principali operazioni in essere al 31 dicembre 2016 e realizzate dalla Banca sono le seguenti:

- contratti di pronti contro termine con clientela retail;
- attività poste a garanzia per operazioni di raccolta a lungo termine presso la Banca Centrale Europea;
- attività poste a garanzia per operazioni di raccolta interbancarie a breve termine ordinarie effettuate attraverso l'istituto centrale di categoria.

Tali tipologie di operazioni sono poste in essere principalmente con lo scopo di:

- i. permettere alla Banca di accedere a forme di provvista al momento dell'operazione considerate vantaggiose. In proposito si segnala che la Banca ha aderito al programma di operazioni di rifinanziamento mirato a lungo termine (Targeted Long Term Refinancing Operation - TLTRO) annunciato dalla BCE nel mese di marzo 2016. Il ricorso a tali operazioni, vincolate alla concessione di crediti a famiglie e imprese, ha comportato l'assunzione da parte della Banca dell'impegno a porre in essere azioni volte a conseguire le finalità perseguite dal programma e utili al raggiungimento di un indicatore operativo nel corso dello sviluppo dell'operazione positivo rispetto al benchmark individuale definito all'avvio del programma, nonché l'attivazione dei flussi segnaletici a riguardo definiti dalla BCE. La Banca nel corso del 2016 ha provveduto alla chiusura totale delle aste TLTRO I per un totale di 54,4 milioni di euro, partecipando alla prima asta TLTRO II per pari importo. Nel corso del 2016, inoltre, la Banca ha partecipato per un totale di 5 milioni alla seconda asta TLTRO II e per un totale di 8 milioni alla terza asta TLTRO II. Nel complesso trattasi di 67,4 milioni di TLTRO II. Nello specifico, le garanzie fornite a fronte di tali operazioni sono costituite pressoché interamente da titoli dello stato italiano, ai quali si applicano gli haircut previsti dalla normativa. Il complessivo ricorso a finanziamenti c.d. collateralizzati (vale a dire contro deposito di titoli a garanzia che siano "eligible" presso la BCE) ammonta a 124,4 milioni di euro. I rimanenti 57 milioni di euro derivano da finanziamenti collateralizzati interbancari ordinari accesi attraverso Iccrea Banca con scadenze distribuite tra gennaio e agosto 2017.
- ii. accedere, tramite il rilascio di garanzie reali, a mercati o tipologie di attività che lo richiedono (come l'operatività con controparti centrali o la partecipazione al mercato interbancario collateralizzato). A tale proposito, si specifica che le garanzie utilizzate per le operazioni in esame sono di norma Titoli di Stato.

L'utilizzo di garanzie nell'ambito delle operazioni di finanziamento sovente richiede che il valore degli attivi impegnati a garanzia sia superiore all'importo dei fondi raccolti: si tratta del fenomeno conosciuto con il nome di over-collateralisation che è standard di mercato o esplicitamente richiesto per accedere a specifiche forme di raccolta garantita.

Un determinato grado di over-collateralisation è necessario, ad esempio, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione soprattutto per finalità di assegnazione del rating all'emissione. In particolare per quanto riguarda le operazioni di cartolarizzazione, il grado di overcollateralisation è determinato dalla struttura delle tranche (senior, mezzanine e junior).

Inoltre anche per i mutui e prestiti utilizzati a garanzia delle operazioni di finanziamento con la Banca Centrale vi è over-collateralisation come conseguenza degli haircut applicati da quest'ultima al valore dei crediti; analogamente, nel caso dei titoli di debito e di capitale si genera over-collateralisation per effetto degli scarti di garanzia (haircut) applicati dalle controparti e dalla Banca Centrale al valore dei titoli utilizzati come garanzia.

Per ciò che attiene, infine, alle attività non vincolate e che la Banca considera "non vincolabili" (cfr. tavola 7.1), si fa presente che alla data del 31 dicembre 2016 le stesse risultano composte da:

- attività materiali (immobili, impianti e macchinari, ecc...), per un importo pari a 8,874 milioni di euro;
- attività immateriali (licenze software, ecc...), per un importo pari a 0,009 milioni di euro;
- attività fiscali, per un importo pari a 9,188 milioni di euro;
- altre attività, per un importo pari a 7,109 milioni di euro.

Si specifica, infine, che l'informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 giugno 2014 dall'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate: in particolare, come espressamente previsto da tali orientamenti, le informazioni pubblicate nelle tavole che seguono sono calcolate sulla base dei valori mediani dei dati trimestrali riferiti all'esercizio 2016.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 7 - ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE

1. INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE ISCRITTE IN BILANCIO

Rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello A

Forme tecniche	Impegnate		Non Impegnate		Totale
	VB	FV	VB	FV	
1. Titoli di capitale	-	-	10.132	10.132	10.132
2. Titoli di debito	139.685	139.685	91.571	91.570	231.256
3. Altre attività	4	-	493.637	-	493.641
<i>di cui: non impegnate e non vincolabili</i>	-	-	25.181	-	25.181
Totale (T)	139.689	139.685	620.521	101.702	760.210

Dati in migliaia di euro

2. GARANZIE REALI RICEVUTE

Rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello B

Forme tecniche	Impegnate (350 = 21)	Non Impegnate	
		di cui: vincolabili (350 = 101)	di cui: non vincolabili (350 = 24)
1. Strumenti di capitale	-	-	-
2. Titoli di debito	-	-	713
3. Altre garanzie reali ricevute	-	-	790.891
4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS	-	8.032	-
Totale (T)	-	8.032	791.604

Dati in migliaia di euro

3. ATTIVITA' VINCOLATE/GARANZIE REALI RICEVUTE E PASSIVITA' ASSOCIATE

Rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello C

	Passività associate	Attività vincolate, garanzie ricevute e titoli di debito emessi
Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati	5.792	139.689

Dati in migliaia di euro

▪ TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013(CRR), tenuto conto del raccordo tra i rating delle ECAI prescelte e le classi di merito creditizio previsto all'interno del Regolamento (UE) n. 1799/2016. In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, al fine di verificare gli effetti in termini di requisiti patrimoniali riconducibili alle diverse opzioni percorribili.

La Banca ha deciso di utilizzare le valutazioni del merito creditizio rilasciate dall'ECAI denominata Moody's Investors Service, agenzia autorizzata dalla Banca d'Italia, per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nei seguenti portafogli:

- "Amministrazioni centrali e banche centrali" e, indirettamente, "Intermediari vigilati", "Organismi del settore pubblico" e "Amministrazioni regionali o autorità locali" e "Banche multilaterali di sviluppo".

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2016, il rating assegnato all'Italia da parte dell'agenzia di rating Moody's è risultato stabile rispetto all'esercizio precedente e pari a Baa2 e, conseguentemente, nell'ambito della metodologia standardizzata applicata dalla Banca per la determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito, ciò comporta l'applicazione del fattore di ponderazione del 100% alle esposizioni non a breve termine verso o garantite da intermediari vigilati italiani, alle esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico e alle esposizioni verso o garantite da Amministrazioni regionali o autorità locali, limitatamente a quelle sprovviste di rating assegnato dalla Agenzia prescelta dalla Banca per i suddetti portafogli.

Processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

La Banca non fa ricorso a tali tipologie di valutazione.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI

1. VALORE DELLE ESPOSIZIONI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE *	Fattore di Ponderazione														TOTALE
	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	277.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.513	-	552	-	-	284.065
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	5.176	-	-	-	32.195	-	-	-	-	8.464	-	-	-	-	45.834
Esposizioni verso o garantite da imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.128	-	-	-	-	111.128
Esposizioni al dettaglio	-	-	-	-	-	-	-	-	210.791	-	-	-	-	-	210.791
Esposizioni garantite da immobili	-	-	-	-	-	138.703	12.641	-	-	-	-	-	-	-	151.344
Esposizioni in stato di default	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.893	8.293	-	-	-	30.186
Esposizioni ad alto rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	80
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-	-	-	-	-	-	1.035	-	-	-	-	-	-	-	1.035
Esposizioni in strumenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.316	-	-	-	-	4.316
Altre esposizioni	1.775	-	-	-	590	-	-	-	-	10.103	-	-	-	-	12.467
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652	652
Totale	283.950	-	-	-	32.874	138.703	13.676	-	210.791	162.417	8.372	552	-	652	851.897

Dati in migliaia di euro

2. VALORE DELLE ESPOSIZIONI DOPO L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE *	Fattore di Ponderazione														TOTALE
	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	294.678	-	-	-	-	-	-	-	-	6.513	-	552	-	-	301.744
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	3.109	-	-	-	32.195	-	-	-	-	8.534	-	-	-	-	43.837
Esposizioni verso o garantite da imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.263	-	-	-	-	101.263
Esposizioni al dettaglio	-	-	-	-	-	-	-	-	194.224	-	-	-	-	-	194.224
Esposizioni garantite da immobili	-	-	-	-	-	138.234	12.641	-	-	-	-	-	-	-	150.875
Esposizioni in stato di default	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.201	8.113	-	-	-	29.313
Esposizioni ad alto rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	80
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-	-	-	-	-	-	1.035	-	-	-	-	-	-	-	1.035
Esposizioni in strumenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.316	-	-	-	-	4.316
Altre esposizioni	13.865	-	-	-	590	-	-	-	-	10.103	-	-	-	-	24.558
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652	-	-	-	-	652
Totale	311.653	-	-	-	32.784	138.234	13.676	-	194.224	152.582	8.192	552	-	-	851.897

Dati in migliaia di euro

▪ TAVOLA 9 – ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 9 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO

1. RISCHIO DI POSIZIONE

Rif. Articolo 445

Componenti	Requisito patrimoniale rischio di mercato
A. Rischio generico (A.1+A.2)	297
A.1 - Titoli di debito	39
A.2 - Titoli di capitale	258
B. Rischio specifico (B.1+B.2+B.3+B.4)	283
B.1 - Titoli di debito	25
B.2 - Titoli di capitale	258
B.3 - Posizioni verso la cartolarizzazione	-
B.4 - Portafoglio di negoziazione di correlazione	-
B.6 - OICR	893
Totale rischio di posizione	1.473

Dati in migliaia di euro

▪ TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le "Attività finanziarie disponibili per la vendita".

I titoli di capitale classificati tra le "Attività finanziarie disponibili per la vendita" sono quelli che la Banca intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere all'occorrenza venduti per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato.

Sono inoltre inseriti in tale categoria i titoli di capitale, espressione di partecipazioni nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenuti per finalità istituzionali (partecipazioni in associazioni di categoria quali la Federazione regionale delle Bcc) e per finalità strumentali all'attività operativa della Banca (società di servizi quali Cedecra Informatica Bancaria srl) ed allo sviluppo dell'attività commerciale o di investimento finanziario (quali Iccrea Holding spa).

Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate

Titoli di capitale inclusi tra le "Attività finanziarie disponibili per la vendita"

1. Criteri di iscrizione

L'iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di regolamento (*settlement date*).

All'atto della rilevazione iniziale, le attività vengono rilevate al fair value che è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l'esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.

L'iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto "Attività finanziarie detenute fino alla scadenza" oppure, raramente e solo qualora l'attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto "Attività finanziarie detenute per la negoziazione"; in tali circostanze il valore di iscrizione è pari al fair value dell'attività al momento del trasferimento.

2. Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie continuano ad essere valutate al fair value.

Il fair value è definito dal principio contabile IFRS 13 come "il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione".

Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla data di riferimento del bilancio.

Sono definiti attivi i mercati in cui le transazioni relative a un determinato strumento finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a fornire informazioni sui prezzi in via continuativa.

In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono fondati su dati rilevabili sul mercato.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell'eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Laddove l'attività finanziaria subisca una diminuzione di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto, viene stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico "Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita".

Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al patrimonio netto. Fanno eccezione i titoli di capitale valutati al costo, per i quali non sono ammesse riprese di valore.

La verifica dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

3. Criteri di cancellazione

Le attività vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili".

I proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo fair value sono rilevati a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell'imposizione fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore.

Nel caso in cui le attività siano oggetto di copertura di fair value (fair value hedge), il cambiamento del fair value dell'elemento coperto riconducibile al rischio coperto è registrato nel conto economico, al pari del cambiamento del fair value dello strumento derivato.

Se l'elemento coperto è venduto o rimborsato, la quota di fair value non ancora ammortizzata è riconosciuta immediatamente a conto economico.

Al momento della dismissione, gli effetti derivanti dall'utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono riversati a conto economico nella voce 100 lett b) "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: attività finanziarie disponibili per la vendita".

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

1. INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

Rif. Articolo 447

Esposizioni su strumenti di capitale	Valore di bilancio (A)	Fair Value (B)	Valore di mercato (C)	Utili e perdite realizzate nel periodo (D)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a conto economico (E)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a patrimonio netto (F)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate nel CET 1 (G)	
				Utili	Perdite	Plusvalenze	Minusvalenze	Plusvalenze	Minusvalenze	Plusvalenze	Minusvalenze
A. Titoli di capitale:											
A1. Quotati:											
A2. Non quotati:	3.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.1 Strumenti di private equity											
A2.2 Altri titoli di capitale	3.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale titoli di capitale (A1+A2)	3.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. OICR:											
B1. Quotati:											
B2. Non quotati:	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	2
Totale OICR (B1+B2)	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	2
C. Strumenti derivati su titoli di capitale:											
C.1 Quotati:											
C.1.1 Valore positivo											
C.1.2 Valore negativo											
C.2 Non quotati:											
C.2.1 Valore positivo											
C.2.2 Valore negativo											

Dati in migliaia di euro

▪ TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Natura del rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso sul "portafoglio bancario" rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d'interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del Credito, della Raccolta e della Finanza.

Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Banca utilizza l'algoritmo semplificato, rappresentato nell'Allegato C Parte Prima, Titolo III – Capitolo 1 della Circ. 285/13.

Attraverso tale metodologia viene valutato l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.

A tal fine le attività e le passività vengono preventivamente classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua ed aggregate per "valute rilevanti" (le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro come se fossero un'unica valuta).

Per ogni aggregato di posizioni viene quindi calcolata, all'interno di ciascuna fascia, la posizione netta, come compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un'approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

Le esposizioni positive relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Banca prende a riferimento uno *shift* parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall'Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. *supervisory test*. In caso di scenari al ribasso la Banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi.

La Banca effettua, inoltre, prove di stress, avvalendosi delle metodologie semplificate indicate dalla normativa, attraverso la definizione di uno scenario avverso composto da una ipotesi "peggiorativa" di variazione dei tassi di interesse a parità di struttura temporale dell'attivo e del passivo.

L'impostazione definita per la stima del capitale interno in ipotesi di stress è comunque valutata in relazione ai risultati rivenienti dall'applicazione dello scenario ordinario, rispetto al quale lo stress test non può evidentemente evidenziare livelli di rischiosità inferiori.

La Banca, in relazione alle attuali condizioni di mercato, considera lo shift parallelo della curva di +/- 200 punti base ai fini della determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie sufficiente anche ai fini dell'esercizio di stress. In caso di scenari al ribasso la banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi. I valori assunti nella quantificazione del capitale interno in condizioni di stress per tale profilo di rischio corrispondono, pertanto, a quelli individuati con l'applicazione del supervisory test determinando rispetto allo scenario ordinario un incremento nullo dell'assorbimento di capitale in ipotesi di stress.

Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d'Italia 272/08 "Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti" e nella Circolare Banca d'Italia 115/91 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

Per quanto attiene alle misurazioni del rischio tasso connesse alle dinamica dei depositi non vincolati si evidenzia che la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi sono stati ripartiti secondo le seguenti modalità:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (cd. "componente non core");

- per il rimanente importo (cd. "componente core") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

Sono esclusi da questa modellizzazione delle poste a vista i c/c passivi indicizzati ed i depositi liberi indicizzati, per i quali si prende a riferimento il time to repricing. Si intendono indicizzate le poste la cui remunerazione varia automaticamente al variare del tasso di mercato di riferimento.

In ogni caso la Banca valuta l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/-200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario e determina l'indicatore di rischiosità, rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei Fondi Propri. La Banca d'Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. La Banca monitora a fini gestionali interni il rispetto della soglia del 20%.

Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% dei Fondi Propri, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati, la Banca attiva opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni della Vigilanza.

Ai fini gestionali, la Banca misura l'esposizione al rischio di tasso di interesse anche in termini di volatilità degli utili (ed, in particolare, del margine di interesse) ad un anno. Tale attività di controllo e gestione avviene mediante le misurazioni offerte nell'ambito dei report di ALM Dinamico fornito da Cassa Centrale Banca. In particolare si procede ad analizzare la variabilità del margine di interesse, del patrimonio netto e della forbice creditizia in diversi scenari di cambiamento dei tassi di interesse e di evoluzione della banca su un orizzonte temporale di 12 mesi. La simulazione impiega un'ipotesi di costanza delle masse della banca (realizzata mediante una serie di parametrizzazioni del modello) all'interno dell'orizzonte di analisi dei 12 mesi, in scenari di spostamento del livello di tassi pari a +/-100 punti base distribuiti in modo uniforme su tutta la curva dei tassi, andando ad isolare la variabilità di margine di interesse e patrimonio nei diversi contesti.

Al 31.12.2016, l'impatto sul margine di interesse ad 1 anno è risultato pari -256.114 euro nel caso dello scenario a rialzo (+100 punti base) e +489.784 euro nel caso dello scenario a ribasso (-100 punti base).

Frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, viene effettuata su base trimestrale.

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio definito accettabile, al superamento del quale sono attivate le necessarie azioni correttive.

In particolare, sono state definite:

- le politiche e le procedure di gestione del rischio di tasso d'interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- le metriche di misurazione sulla cui base è definito il sistema di early-warning che consente la tempestiva individuazione e attivazione delle idonee misure correttive;
- limiti operativi volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nell'Area Finanza la struttura deputata a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

La Funzione Risk Management elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa agli esiti delle attività di attenuazione e controllo del rischio in esame destinata al CdA, Collegio Sindacale, Direzione Generale e Comitato di Direzione.

TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE E LA RI-CARTOLARIZZAZIONE

4.1 ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE E RI-CARTOLARIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO RIPARTITE PER FATTORI DI PONDERAZIONE

TIPO ESPOSIZIONE	Fattori di ponderazione (rappresentare solo le colonne valorizzate)									TOTALE	Requisito patrimoniale	Importi dedotti dai Fondi
	20%	40%	50%	100%	225%	350%	650%	1250%	Look Through			
A. Esposizioni verso la cartolarizzazione												
A.1 Banca originator												
A.1.1 Attività di rischio per cassa												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
A.1.2 Attività di rischio fuori bilancio												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
A.2 Banca investitrice												
A.2.1 Attività di rischio per cassa												
- Senior				652						652	52	-
- Mezzanine												
- Junior												
A.2.2 Attività di rischio fuori bilancio												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
B. Esposizioni verso la ri-cartolarizzazione												
B.1 Banca originator												
B.1.1 Attività di rischio per cassa												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
B.1.2 Attività di rischio fuori bilancio												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
B.2 Banca investitrice												
B.2.1 Attività di rischio per cassa												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
B.2.2 Attività di rischio fuori bilancio												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
C. Clausole di rimborso anticipato												

■ **TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione

In ossequio a quanto previsto dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare n. 285 del 17 novembre 2013 di Banca d'Italia, le politiche e le prassi di remunerazione che la Banca ha adottato sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca e la Categoria nel suo complesso.

Le politiche citate si fondano sul rispetto della vigente normativa e si ispirano ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

In particolare, il sistema di remunerazione e incentivazione della Banca si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, le attività di controllo;
- attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela.

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Vigilanza ha definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni normative e in applicazione del criterio di proporzionalità dalle stesse richiamato.

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Banca - del modello giuridico e di business e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito si evidenzia che la Banca, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria non persegue - in base ai principi che ne ispirano l'attività e ai vincoli operativi cui è soggetta - attività speculative e adotta un modello operativo tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della Banca, rivolta prevalentemente ai soci, si caratterizza per il forte radicamento nel territorio del quale la Banca è espressione. Sotto il profilo organizzativo, la Banca opera nel sistema "a rete" del Credito Cooperativo, in grado di valorizzarne le autonomie, le specificità e il radicamento territoriale e, al contempo, agevolare il conseguimento di economie di scala e maggiori livelli di efficienza. L'articolazione della rete costituisce infatti l'ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre alle BCC-CR per la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, supportando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi. In tale ottica, la Banca si avvale dei servizi offerti dalle strutture di secondo livello del network grazie alle quali può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti al quadro regolamentare di riferimento, pur avvalendosi di una struttura organizzativa snella e di ridotta dimensione/complessità.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza che:

- il totale attivo si colloca ben al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
- non rientra nella definizione di banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU;

costituendo, quindi, ai fini delle Disposizioni, "intermediario minore", la Banca ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui:

- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo il rispetto dei principi inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppure con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti (c.d. meccanismi di *malus*);
- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Banca ha, inoltre, deciso di non istituire il Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione attribuendo le relative funzioni al medesimo organo amministrativo. In particolare, a integrazione dei compiti già ricadenti sullo stesso, si evidenziano i seguenti:

- vigilare direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- assicurare il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;

- esprimersi, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornire adeguato riscontro sull'attività svolta all'Assemblea;
- accertare che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità.

In relazione all'espletamento delle attribuzioni e prerogative attinenti le politiche di remunerazione, il Consiglio di Amministrazione si è riunito una volta nel corso del 2016.

Ciò premesso, la Banca ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva ovvero individuale, applicabile.

La Banca ha condotto, sulla base dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014 n. 604, un'autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca) sulla cui base ha individuato i seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. i componenti il Comitato Esecutivo;
3. il Direttore Generale;
4. i responsabili delle Funzioni aziendali di controllo, in particolare:
 - a. il responsabile della Funzione di gestione dei rischi e Compliance, nonché referente interno della Funzione di Internal Auditing e responsabile Antiriciclaggio;
5. Il responsabile della Funzione ICT, nonché responsabile della Funzione di Sicurezza informatica e dell'Ufficio Organizzazione;
6. I responsabili delle principali aree di business e funzioni di staff, in particolare:
 - a. Responsabile Area Affari
 - b. Responsabile Area Finanza
 - c. Responsabile Ufficio Contabilità
 - d. Responsabile Ufficio Legale e Presidio Rischio di Credito

Amministratori

Gli Amministratori

- sono destinatari di un gettone di presenza stabilito dall'Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni. La rifusione della indennità chilometrica per l'utilizzo della vettura personale viene corrisposta facendo riferimento all'indennità chilometrica prevista di tempo in tempo dal CCNL delle Banche di Credito Cooperativo per il personale dipendente;
- qualora componenti del Comitato Esecutivo, sono parimenti destinatari di un gettone di presenza stabilito dall'Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni. La rifusione della indennità chilometrica per l'utilizzo della vettura personale viene corrisposta facendo riferimento all'indennità chilometrica prevista di tempo in tempo dal CCNL delle Banche di Credito Cooperativo per il personale dipendente;
- qualora siano indipendenti, effettivo e supplente, nominati dal Consiglio con riguardo alle attività previste dalle disposizioni di vigilanza sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, ricevono un compenso stabilito dall'Assemblea dei soci (gettone/compenso annuo) e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tale funzione;
- fermo quanto sopra previsto, qualora nell'espletamento del mandato, siano individualmente chiamati da parte del consiglio, con apposita delibera, a svolgere compiti specifici e permanenti (quali ad es: Referente Internal Audit; Antiriciclaggio; ...), sono destinatari di un ulteriore compenso fisso/gettone

determinato dall'Assemblea, nonché del rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dei compiti specifici;

- in nessun caso gli Amministratori sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche;
- tutti gli Amministratori dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate anch'esse dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce ai sensi degli artt. 2389 c.c. e 39 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Designato, i componenti di comitati consultivi, avvalendosi anche delle informazioni fornite dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna in relazione ai compensi riconosciuti dalle altre Banche della Categoria e correlando la remunerazione all'impegno e alle responsabilità assunte. A riguardo si rappresenta che le disposizioni di Statuto assegnano, in particolare al Presidente, numerosi compiti e correlate responsabilità.

L'impegno è, in particolare, ravvisabile nelle disposizioni di Statuto che attribuiscono al Presidente un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea (art. 40, primo comma, e art. 26, Statuto) nonché l'onere di far pervenire ai componenti il Consiglio di Amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari (cfr. art. 2381, primo comma, cod. civ.; art. 40, Statuto). Tale attività comporta un raccordo con la Direzione che ha il compito – unitamente alla struttura – di predisporre la documentazione di natura tecnica per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Più in generale, il Presidente si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati eventualmente costituiti, e comunque quale soggetto che indirizza l'attività degli Organi collegiali. A questa funzione si aggiungono i compiti propri di legale rappresentante della società attribuiti al Presidente da norme statutarie e dal codice civile. Infine, nella specifica realtà di Banca Centro Emilia, il Presidente è anche chiamato ad un particolare impegno nella relazione con la base sociale della stessa. Analoghe considerazioni possono svolgersi per il Vice Presidente sia per i profili di sostituzione del Presidente (art. 40 Statuto) che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali.

In nessun caso l'ammontare della complessiva remunerazione del Presidente supera la remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

Sindaci

I Sindaci sono destinatari:

- di un compenso fisso, di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, stabiliti dall'Assemblea;
- non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate dall'Assemblea.

Comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa costituito ai sensi del d.lgs 231/01

Le specifiche funzioni sono state assegnate al Collegio Sindacale i cui compensi sono stabiliti dall'Assemblea dei Soci all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

Personale dipendente

Nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea:

- il Consiglio di Amministrazione,
 - o stabilisce il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri Dirigenti, provvede alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, ove applicabile, anche in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa;

- o stabilisce le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali tenuto conto delle previsioni del Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane nonché del contratto collettivo di secondo livello stipulato il 18/12/2009 dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna.

La retribuzione variabile è estesa al solo personale dipendente ed è composta da:

1. premio di risultato (PdR) ai sensi dell'art. 48 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane ovvero premio annuale ai sensi dell'art. 18 del CCNL per i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane;
2. sistema incentivante;
3. ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus) riconosciute in unica soluzione e che hanno carattere individuale, non riferibili a previsioni di contratto o ad altre forme premianti, a riconoscimento di un particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa (che possono essere effettuate anche in occasione di particolari ricorrenze od eventi, quali ad esempio l'anniversario di fondazione della banca, o di operazioni di carattere straordinario come fusioni e/o acquisizioni di rami di azienda);
4. Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (Severance Payments).

Al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remunerazione, per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, è stato fissato un limite massimo all'incidenza della componente variabile complessiva annua lorda sulla retribuzione fissa complessiva annua lorda così articolato per le seguenti categorie professionali/figure-ruoli aziendali:

- o 30% per i Dirigenti e il personale più rilevante
- o 25% per il restante personale inquadrato nei Quadri Direttivi e Aree Professionali

La componente variabile erogata nel 2016 ha rispettato i limiti percentuali previsti sulla componente fissa per tutti i dipendenti.

Ai sensi dell'Articolo 50 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, non può essere adottato un sistema incentivante nei confronti delle predette categorie professionali laddove:

- a) con riferimento al bilancio dell'anno immediatamente precedente non si sia in possesso dei requisiti per l'erogazione del Premio di risultato disciplinato dall'Articolo 48 del CCNL;
- b) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante, la Banca sia stata oggetto di intervento da parte dei "Fondi di Garanzia" del Movimento ovvero, al momento dell'adozione del sistema, la Banca sia in attesa di detto intervento;
- c) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante la Banca sia stata destinataria di una delle misure emergenziali di cui all'art. 22, parte terza, del CCNL ovvero tali azioni siano state avviate al momento dell'adozione del sistema.

I medesimi vincoli sono adottati dalla Banca con riguardo al Direttore Generale e agli altri Dirigenti.

Salvo diverso avviso dei Commissari, nel caso in cui la Banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o gestione provvisoria, la remunerazione variabile complessiva, riconosciuta o effettivamente erogata è azzerata.

Fermo in ogni caso il vincolo all'erogazione connesso al necessario conseguimento/mantenimento di adeguati coefficienti patrimoniali, attuali e prospettici, anche nel caso siano stati raggiunti gli obiettivi di performance assegnati, qualora l'esercizio di riferimento chiuda in perdita o con un risultato di gestione – rettificato per tenere conto dei rischi e delle dinamiche a carattere straordinario – negativo:

- non viene riconosciuto e pagato il bonus ai componenti la Direzione Generale, all'altro personale più rilevante e al restante personale.

I criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato.

L'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Banca trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni aziendali di controllo e della funzione chiamata a gestire le risorse umane (Compliance, Internal Auditing, Gestione dei Rischi, Risorse Umane) alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive.

In particolare, le Funzioni Aziendali di Controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e – in materia di servizi e attività d'investimento – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate ai riferimenti normativi in materia, nonché verificarne il corretto funzionamento.

In tale ambito:

- la Funzione di Compliance, effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verifica inoltre che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico adottato dalla Banca, nonché degli standard di condotta applicabili alla Banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- la funzione di Revisione Interna verifica, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio dell'impresa. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea;
- la Funzione di Risk Management supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca e che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della Banca.

Le Funzioni Aziendali di Controllo riferiscono sui risultati delle verifiche e delle valutazioni effettuate agli organi competenti per l'adozione di eventuali misure correttive. La pianificazione delle attività delle funzioni in argomento tiene conto dei compiti e delle attività sopra richiamate.

Per tutte le risorse aziendali si pone particolare enfasi sul grado di aderenza ai principi:

- di onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che competono in ragione delle proprie mansioni;
- trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;
- coerenza dei comportamenti adottati ai valori e agli obiettivi enunciati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

Revisione legale dei conti

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 è determinato dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

Collaborazioni e incarichi professionali

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile

In funzione delle peculiarità già richiamate con riferimento al modello operativo della Banca, il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è in misura prevalente di carattere fisso, cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

La parte fissa del trattamento economico del personale dipendente (Dirigenti, quadri direttivi ed aree professionali) si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali quali, ad es., eventuali emolumenti ad personam riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo;
- benefit: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattuizioni individuali, finalizzate a fidelizzare il dirigente o riconoscere una particolare prestazione.

I benefit comprendono:

- polizza assicurativa infortuni e polizza assicurativa responsabilità civile;
- autovettura ad uso promiscuo.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei dirigenti sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Inoltre, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del CCNL Dirigenti Ai Quadri Direttivi e alle Aree Professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 83 del relativo CCNL.

La remunerazione variabile, estesa al solo personale dipendente, è correlata ai risultati aziendali o individuali ed è composta da:

- 1. Premio di Risultato (PdR)** ai sensi dell'art. 48 del CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane / **Premio annuale** ai sensi dell'art. 18 del CCNL per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane;
- 2. Sistema incentivante**, laddove previsto;
- 3. Ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus)**, laddove previste;
- 4. Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (Severance Payments)**, laddove previsti.

1. Premio di risultato (PdR)

L'erogazione è prevista dall'art. 48 del CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali denominata ed ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico dell'Azienda ed altri elementi prudenziali e di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC/CRA nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti; l'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, fermi i principi predetti, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC/CRA a livello regionale previa verifica con le Organizzazioni sindacali ai sensi del contratto di secondo livello stipulato il 18/12/2009 dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna.

Premio annuale per i Dirigenti

Si tratta di un'erogazione basata sui risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti; con riferimento ai "risultati aziendali conseguiti", l'erogazione dello stesso avviene in considerazione dei seguenti criteri atti ad assicurare la correlazione del premio all'effettività/stabilità di detti risultati in termini di *performance* misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese tenendo conto di:

1. la presenza di un utile di esercizio;
2. l'indicatore di Total Capital Ratio non inferiore al 95% di quanto previsto nella sezione prospettica dell'Icaap;
3. gli indici di liquidità LCR non inferiore a 1.01 e NSFR non inferiore a 1;
4. ruolo del dirigente in ambito aziendale;
5. PDR erogato al quadro direttivo di 2° livello, secondo la seguente scala parametrica-quadro direttivo 2° livello base 100, dirigente in genere param. 183, Vice Direttore Generale param. 207, Direttore Generale param. 228;
6. differenziazione sulla base delle dimensioni della BCC, valutando i Fondi Intermediati totali al 31/12 dell'anno di riferimento, ed utilizzando la media aritmetica del FIT si suddividono le BCC in maggiori e medio piccole, a seconda del loro posizionamento al di sotto o al di sopra di detta media;
7. il premio viene incrementato di una ulteriore quota percentuale calcolata sul RLG, considerando lo scostamento del Risultato Lordo di gestione annuo sulla media del triennio precedente. Se il risultato è positivo per le BCC maggiori l'incremento è 0,06 per le BCC medio piccole 0,03 se il risultato è negativo per le BCC maggiori + 0,04 per le BCC medio piccole 0,02;
8. il risultato lordo di gestione (RLG) è calcolato secondo le indicazioni dell'accordo sulla disciplina del Premio di Risultato del 30/11/2001, con sommatoria delle voci di bilancio da 10 a 80, oltre alle voci 110, computando la voce 60 al netto da svalutazioni e rivalutazioni.

Per l'anno 2016, il premio è stato determinato rapportando i risultati conseguiti al termine dell'esercizio di riferimento con quelli ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti.

La banca non ha adottato un sistema di incentivi per il Direttore Generale.

2. Sistema incentivante

La Banca ha definito, ai sensi dell'art. 50 CCNL, un sistema incentivante i cui premi sono erogati al raggiungimento di specifici obiettivi (diversi da quelli adottati per l'istituto contrattuale di cui ai precedenti alinea). Il sistema incentivante, oltre a tenere conto dei principi di pari opportunità dei lavoratori, è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento predeterminati, in coerenza con i piani strategici aziendali, con il RAF/RAS in una prospettiva prudenziale di stabilità ed effettività dei risultati e da perseguire assicurando assoluta correttezza nelle relazioni con la clientela, tutela e fidelizzazione della stessa, contenimento dei rischi, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di auto-disciplina applicabili nonché alla promozione dei valori e degli obiettivi declinati nella Carta dei Valori del Credito

Cooperativo, come strumento di cooperazione e collaborazione tra risorse umane. I soggetti interessati devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

La Banca ha istituito per l'anno 2016 un sistema incentivante legato agli obiettivi realizzati.

Tale sistema, parte integrante delle politiche aziendali finalizzate alla messa in opera di un sistema retributivo e di incentivazione coerente con i valori e le strategie aziendali, gli obiettivi, i rischi assunti, è redatto in conformità al vigente "Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione della Banca" approvato dall'Assemblea dei Soci in data 14 maggio 2015. Il sistema tiene conto delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione emanate dalla Banca d'Italia, nonché dei riferimenti in materia di gestione dei conflitti di interesse nell'ambito dei servizi di investimento disciplinati dalla MiFID e relative disposizioni secondarie.

Con particolare riferimento alle prime, nel rispetto delle linee di indirizzo emanate dall'Organo di Vigilanza in tema di componente variabile della remunerazione, il sistema incentivante è stato definito prevedendo:

- la simmetria rispetto ai risultati effettivamente conseguiti dalla Banca, arrivando all'azzeramento del premio in caso di *performance* inferiori a determinati parametri stabiliti, nonché il vincolo di riconoscimento del premio previa verifica dell'adeguata patrimonializzazione della Banca rispetto i rischi assunti;
- la parametrizzazione a indicatori di misurazione delle *performance* che, in proporzione anche alle mansioni e al ruolo responsabile assunto, tengono conto degli specifici profili di rischio connessi all'operatività di riferimento.

Nella fissazione dei risultati da raggiungere:

- viene prevista l'adozione di indicatori di *performance* che tengono conto dei rischi attuali o futuri connessi ai risultati prefissati e dei correlati oneri in termini di costo del capitale impiegato e di liquidità necessaria;
- si tiene conto, ove appropriato, anche di criteri non finanziari che contribuiscono alla creazione di valore per la Banca, quali la conformità alla normativa esterna ed interna e l'efficienza della gestione del servizio alla clientela;
- viene assicurato che l'importo complessivo della componente variabile sia basato su un'adeguata combinazione dei risultati ottenuti dal singolo e dei risultati complessivi della Banca.

Anche alla luce dei criteri sopra richiamati e tenuto conto dei riferimenti contenuti nella disciplina in materia di servizi di investimento, il sistema di incentivazione del personale **e, in particolare, della rete non si basa solo su obiettivi commerciali ma è ispirato a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, tutela e fidelizzazione della stessa, contenimento dei rischi legali e reputazionali, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari, di auto-disciplina e di contrattazione applicabili, nonché dei codici di condotta e della carta dei valori di riferimento.**

Pertanto, con riferimento alle differenti tipologie di prodotti offerti nonché agli obiettivi di budget e ai correlati premi per i dipendenti, è stata posta estrema attenzione nell'adozione **di criteri di incentivazione non contrapposti al miglior interesse del cliente.** In particolare, le misure e i criteri di incentivazione sono stati definiti in funzione della necessità di non indurre la percezione, da parte degli addetti al contatto con la clientela, di una spinta alla distribuzione di prodotti (ad esempio perché particolarmente remunerativi) a scapito di altri, pur in ipotesi maggiormente confacenti agli interessi della clientela. In tale prospettiva, ad esempio, non è stata ritenuta coerente con una logica di servizio al cliente la costruzione di budget e politiche di incentivazione del personale esclusivamente su campagne prodotti o su criteri imperniati esclusivamente sul volume dei prodotti collocati.

Sono stati adottati, infatti, anche parametri che tengono conto del raggiungimento di **risultati qualitativi per i servizi di investimento in particolare, la relazione con la clientela in generale.**

Il Sistema incentivante si incardina nel complesso delle politiche adottate dalla Banca con riferimento alle Risorse Umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni.

Si impronta, pertanto, all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

Il piano si basa su un periodo di valutazione di un solo anno e sull'assegnazione di obiettivi trasversali applicabili a tutte le strutture e relativi ad attività ed obiettivi comuni, riferibili alle caratteristiche specifiche di ciascuna posizione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La Banca ha definito come rientrante nel perimetro di applicazione del sistema incentivante tutto il personale che opera all'interno della Banca, assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, che abbia prestato servizio per almeno sei mesi nell'anno oggetto di misurazione.

Sono escluse dall'applicazione del sistema incentivante le seguenti figure:

- Direttore Generale
- Responsabile delle funzioni di controllo interno
- Responsabile della Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione

Per tali soggetti i compensi fissi sono di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connesso con il ruolo svolto.

Al personale con rapporto di lavoro part-time il premio verrà riconosciuto in proporzione all'orario di lavoro effettuato.

Nel caso, in corso d'anno, di trasferimento di personale tra unità organizzative o di cambiamento di ruolo, l'erogazione del premio sarà calcolata pro-rata (soglia minima due mesi); per il personale interessato da cambiamento di ruolo viene applicato pro rata il trattamento previsto dal passaggio.

Attività preliminare alla definizione puntuale del sistema è la valutazione delle singole posizioni organizzative focalizzata sui seguenti aspetti:

- complessità del processo decisionale e grado di discrezionalità nell'azione amministrativa
- ruolo responsabile, mansioni, deleghe

Tale attività permette un'adeguata comparazione dei valori delle differenti funzioni rientranti nell'organizzazione, premessa per una razionale e bilanciata struttura delle retribuzioni, nonché per la definizione degli obiettivi assegnati.

L'articolazione del mix di obiettivi assegnati al personale cui si applica il sistema incentivante viene effettuata, distintamente per le diverse categorie di personale, sotto due profili:

- livello di aggregazione (Uffici di Sede, Filiali), rilevante per la definizione e misurazione delle performance;
- incrocio tra ruolo e ambito organizzativo, rilevante ai fini dell'assegnazione degli obiettivi e applicazione degli incentivi.

Nel sistema incentivante gli obiettivi vengono assegnati e misurati con riferimento, a seconda dei casi, ai risultati complessivi aziendali e di singole unità di business/aree operative.

L'assegnazione degli obiettivi è graduata (in termini di articolazione, tipologia e peso) in funzione dell'unità/area organizzativa di riferimento.

La valutazione sottesa all'erogazione al personale è legata all'apporto dato al raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia quantitativi che qualitativi, da perseguire in modo solidale e partecipativo, orientando il comportamento del personale alla realizzazione dei risultati nel rispetto del modello organizzativo aziendale, del Codice etico e di comportamento, della normativa vigente.

In particolare viene valutato il grado di aderenza ai principi sanciti all'interno del Codice etico e di Comportamento, nonché il rispetto per alcuni principi quali:

- l'onestà, la correttezza e la buona fede, assumendosi le responsabilità che ad essi competono in ragione delle proprie mansioni;
- la trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;
- orientamento ai risultati e al cambiamento;
- sviluppo competenze organizzative;
- capacità di guidare il team;
- pensiero strategico.

Non rientrano nella base di applicazione del sistema incentivante il Direttore Generale, il responsabile delle funzioni di controllo interno ed il responsabile della pianificazione e controllo di gestione.

DETERMINAZIONE DEL MONTEPREMI TEORICO

Trattandosi di una componente variabile, l'erogazione dei premi non deve limitare la capacità della banca di mantenere o raggiungere i propri obiettivi reddituali e un livello di patrimonializzazione adeguato rispetto ai rischi assunti. Pertanto, e ferma restando la condizione di cui al successivo paragrafo 6, la maturazione degli emolumenti previsti nel sistema incentivante è strettamente connessa al conseguimento di specifici risultati economici.

La Banca ha identificato, sulla base delle ipotesi di sviluppo operativo e delle connesse evidenze prospettiche di budget, una componente di "extra-utile" (espresso in termini di utile netto – voce 290 del conto economico a cui si aggiunge l'accantonamento effettuato per il sistema incentivante/premiante) che determina la capacità di erogare il sistema incentivante (sistema incentivante auto-liquidante e finalizzato a indirizzare la struttura verso obiettivi sfidanti).

Vincolo all'erogazione è, pertanto, il conseguimento di un utile extra dello 0,10% dei Fondi Propri Totali al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto all'obiettivo approvato nel budget d'esercizio prima dell'imputazione del costo del Sistema Incentivante.

Il raggiungimento degli obiettivi definiti al paragrafo successivo prevede un ammontare massimo teorico per dipendente individuato nel 120% dell'ammontare lordo definito in base al ruolo come da tabella riepilogativa e comunque non oltre l'extra utile conseguito rispetto alle previsioni di cui alla voce 290 di Conto economico.

Ruolo	Ammontare Lordo dipendente
Capo Area	6.000
Responsabile ufficio di staff	5.000
Preposto/Responsabile di Ufficio	4.000
Vice	3.000
Referente (Credito/Finanza)	2.500
Addetto	2.000

Tenuto conto dell'organico in essere e dell'importo massimo teorico del premio erogabile a livello individuale è stato determinato l'importo del montepremi teorico in € 504.448, nell'ipotesi che tutti i componenti dell'organico aziendale raggiungano il massimo degli obiettivi assegnati e che venga conseguito l'extra utile rispetto all'obiettivo della voce 290 del conto economico fermo il presupposto della configurazione positiva del cancello di ingresso di cui al successivo paragrafo 5.

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PARAMETRI DI CORRELAZIONE

La Banca definisce annualmente un insieme di obiettivi - differenziati per tipologia a livello di istituto, specifici ambiti organizzativi (*Uffici, Filiali*), coerenti con le scelte complessive in termini di strategie, propensione al rischio, obiettivi di lungo periodo, valori aziendali – al cui raggiungimento viene correlato il riconoscimento dei premi individuali.

Tali obiettivi di natura sia quantitativa sia qualitativa, compendati ciascun anno in una "Scheda Obiettivo", sono coerenti con quelli presenti nel piano operativo della banca e strettamente correlati con quelli pluriennali del piano strategico. Gli obiettivi affiancano alle tradizionali misure di *performance* economico-finanziarie e di volume, ulteriori misure obiettivo che riflettono l'esigenza di tenere conto di tutti i rischi assunti, nonché dei livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività aziendali intraprese e programmate.

La determinazione della quota di spettanza dell'incentivante poggia sull'attribuzione a ciascuna risorsa di un punteggio complessivo, il cui massimo è pari al 120%, basato sulla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun ambito organizzativo di applicazione.

In particolare, all'interno del mix di obiettivi definito per ciascun ambito di applicazione (*Unità di Business, Uffici, Filiali*) vengono previsti dei coefficienti di ponderazione ("pesi") attribuiti in maniera differenziata a ciascun obiettivo in considerazione della rilevanza e dell'ambito applicativo di riferimento.

CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INCENTIVANTE

Al fine di garantire che l'erogazione del monte incentivi avvenga in condizioni di sostenibilità e non limiti la capacità aziendale di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, la banca definisce e verifica in ciascun esercizio specifiche condizioni al cui raggiungimento viene subordinata l'erogazione del sistema incentivante. In particolare per l'esercizio 2016, la Banca ha individuato il seguente valore soglia, espressione sintetica della sostenibilità aziendale, attinente/i il profilo della patrimonializzazione:

Utile extra dello 0,10% sui Fondi Propri Totali rispetto all'obiettivo approvato come risultato dell'operatività corrente (voce 290 di conto economico) nel budget d'esercizio al lordo dell'imputazione del costo del Sistema Incentivante.

Total Capital Ratio: il valore consuntivo del rapporto tra il valore dei Fondi Propri Totali e quello dei Requisiti di Primo Pilastro indicati nelle segnalazioni riferite al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, moltiplicati per 12,5 deve risultare non inferiore al 95% di quanto previsto nella sezione prospettica dell'Icaap.

L'incentivo si considera maturato se l'Unità Organizzativa avrà raggiunto almeno 40 punti di "RAGG" (Raggiungimento Scheda Obiettivo e Peso penalità).

Per i soli Uffici di Sede viene prevista una ulteriore condizione di attivazione che prevede il raggiungimento del Sistema Incentivante da parte almeno 6 filiali. Tra gli obiettivi assegnati a tutti gli uffici di Sede, figura il RAGG medio delle filiali che hanno raggiunto l'incentivo.

Ai sensi dell'Articolo 50 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, come modificato dall'Accordo di rinnovo del 21 dicembre 2012, non può essere adottato un sistema incentivante nei confronti delle predette categorie professionali laddove:

- d) con riferimento al bilancio dell'anno immediatamente precedente non si sia in possesso dei requisiti per l'erogazione del Premio di risultato disciplinato dall'Articolo 48 del CCNL;
- e) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante, la Banca sia stata oggetto di intervento da parte dei "Fondi di Garanzia" del Movimento ovvero, al momento dell'adozione del sistema, la banca sia in attesa di detto intervento;
- f) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante la banca sia stata destinataria di una delle misure emergenziali di cui all'art. 22, parte terza, del CCNL ovvero tali azioni siano state avviate al momento dell'adozione del sistema.

Al verificarsi delle richiamate condizioni, sarà possibile procedere alla distribuzione del montepremi, secondo le modalità e le regole definite nei precedenti paragrafi.

In caso contrario, non saranno distribuiti premi.

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO SPETTANTE

La determinazione del montepremi complessivo effettivamente erogabile è funzione della % di conseguimento dell'extra utile obiettivo nonché del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati. La determinazione del premio a livello individuale da proporre per l'assegnazione avviene attraverso la seguente formula:

$$\text{Proposta di Premio} = \text{Premio di riferimento} * \% \text{ Raggiungimento Mix obiettivi}$$

L'importo spettante viene inoltre riparametrizzato in funzione del "peso presenza" (vedi *infra*).

Dove:

- % Raggiungimento Mix Obiettivi: è un punteggio che può oscillare tra 0% e 120%
- Premio di riferimento: si intende quello stabilito sulla base della tabella di cui al paragrafo 3.

Situazioni particolari:

- I Collaboratori Part Time parteciperanno nella misura del 75% di quanto previsto dal Sistema di Incentivazione e proporzionalmente al loro tempo di presenza.
- in caso di assenza prolungata (un mese) parteciperanno alla distribuzione del premio i Collaboratori che non abbiano fatto più di 2 mesi di assenza e in proporzione al loro tempo di presenza;
- sono esclusi dalla distribuzione del premio i Collaboratori che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari in corso d'anno.

A motivo della difficoltà di esprimere - attraverso l'impiego di approcci formula-based - valutazioni atte a misurare a livello individuale compiutamente la partecipazione ai risultati conseguiti dall'unità di appartenenza, (i mix di obiettivi vengono infatti composti per diverse categorie di personale impiegando indicatori/misure che si riferiscono alle *performance* complessive aziendali o di singoli ambiti organizzativi) la Banca prevede la possibilità di rettificare il valore del premio proposto sulla base di valutazioni di tipo "discrezionale" da parte del livello gerarchico superiore relativamente al contributo del singolo dipendente in

termini di competenze e comportamenti operativi, pur nel rispetto dei limiti di incidenza preliminarmente definiti. In caso di giudizio negativo, la proposta dovrà essere approvata dal Capo del Personale.

Giudizio	Negativo	Buono	Ottimo
Riconoscimento premio	-20% -50%	0%	+10% non superando il previsto limite max 120%

Tale scala deriva dalla valutazione congiunta dei seguenti aspetti:

- Lavoro di Gruppo
- Orientamento ai risultati
- Motivazione professionale
- Autonomia professionale
- Orientamento al cliente interno/esterno
- Qualità realizzativa
- Programmazione ed organizzazione del lavoro

Ognuna di queste voci prevede una valutazione numerica da 1 a 5 secondo la seguente scala:

	raro / inadeguato	discontinuo / non sempre adeguato	costante / appropriato	costante / risultati eccellenti
Punteggio	1	2	3	4

e le seguenti soglie:

Punteggio	Giudizio	Rettifica del premio
>25	Ottimo (*)	+10%
19 - 25	Buono	0%
12 - 18	Negativo	-20%
<=11	Negativo	-50%

(*) non superando il previsto lim max 120%

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il premio viene imputato al bilancio d'esercizio cui si riferisce ma viene liquidato, al verificarsi del rispetto delle condizioni esplicitate, entro il mese di maggio dell'anno successivo.

Specifiche clausole di *claw back* dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, dai quali è derivata una perdita significativa per la Banca, di colpa grave a danno della Banca o violazione delle istruzioni di vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, della remunerazione erogata a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto a 1 anno successivo alla corresponsione della stessa.

La remunerazione incentivante del personale più rilevante è soggetta per il 40% a meccanismi di differimento e di correzione ex-post (entro maggio dell'anno successivo) per i rischi (cd. malus) per tenere conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di compliance normativa e regolamentare, etc.

3. Ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus)

Consistono in erogazioni riconosciute in unica soluzione, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura (ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento/introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali ad esempio l'anniversario di fondazione della banca, o di eventi di carattere straordinario – fusioni, acquisizioni di rami di azienda, etc.

In talune circostanze possono essere riconosciuti cd. retention bonus, ovvero pattuizioni individuali in forza delle quali, a fronte della corresponsione di specifica remunerazione, le parti vincolano il rapporto di lavoro a una durata minima, attraverso la limitazione temporale della facoltà di recesso del lavoratore ovvero prevedendo un periodo di preavviso più elevato rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva. Benché non correlati a obiettivi di performance, tali bonus possono essere soggetti a riduzione in relazione alla sana e prudente gestione, alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, ai livelli dei fondi propri e della liquidità, agli obiettivi di compliance normativa e regolamentare.

In casi eccezionali e limitatamente al primo anno di impiego è prevista la possibilità di riconoscere determinate forme di remunerazione variabile garantita e in particolare:

- in occasione della definizione della lettera di impegno ad assumere, la possibilità di corrispondere un compenso a fronte dell'impegno a instaurare, in un momento successivo e in esclusiva, un rapporto di lavoro con l'azienda (cd. sign on bonus);
- in occasione dell'instaurazione del rapporto, un compenso di ingresso (cd. welcome bonus).

Con particolare riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo interno, la Banca non adotta meccanismi di incentivazione.

Nel corso dell'esercizio 2016 sono state riconosciute gratifiche a n. 1 dipendente motivate dalle prestazioni professionali e dal particolare impegno profuso.

Specifiche clausole di claw back dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, dai quali è derivata una perdita significativa per la Banca, di colpa grave a danno della Banca o violazione delle istruzioni di vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei bonus erogati a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto a 1 anno successivo alla corresponsione del bonus.

I bonus percepiti a titolo incentivante dal personale più rilevante: dirigenti e quadri direttivi, sono soggetti per il 40% a meccanismi di differimento e di correzione ex-post per i rischi (cd. malus) per tenere conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di compliance normativa e regolamentare, etc.

4. Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (Severance Payments)

Rientrano nella definizione di *severance payments*, ai fini delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione:

- i cd. *golden parachutes*⁸, ossia i compensi, in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti, pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro, con esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e di dimissioni, o per la cessazione anticipata della carica;
- i *benefici pensionistici discrezionali*⁹, ossia i benefici accordati, al personale o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dalla Banca per la generalità dei dipendenti;
- gli *incentivi all'esodo*, ossia le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la conclusione dell'attività lavorativa rispetto alla sua naturale scadenza.

Golden parachutes

La Banca non ha erogato importi a titolo di *Golden parachutes* nel 2016.

Benefici pensionistici discrezionali

Non sono presenti accordi che prevedano benefici pensionistici discrezionali.

Incentivi all'esodo

Nel 2016 la Banca non ha erogato incentivi all'esodo al personale dipendente.

Specifiche clausole di *claw back* dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, dai quali è derivata una perdita significativa per la Banca, di colpa grave a danno della Banca o violazione delle istruzioni di vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate a titolo di severance payments. Tale obbligo è circoscritto a 1 anno successivo alla corresponsione delle stesse.

Le somme erogate a titolo di severance payments sono soggette per il 40% a meccanismi di differimento e di correzione ex-post per i rischi (cd. malus) per tenere conto della *performance* al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di compliance normativa e regolamentare, etc.

Infine, la Banca assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione del personale dipendente, al fine di non limitare la propria capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia.

Funzioni di controllo

Con particolare riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo interno, la Banca non adotta meccanismi di incentivazione.

Incarichi professionali e di collaborazione

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte a tali

⁸ Rientrano tra i golden parachutes anche: 1) il compenso corrisposto in base a un patto di non concorrenza; 2) l'indennità di mancato preavviso per l'eccedenza rispetto a quanto previsto dalla legge.

⁹ La Banca può prevedere per un dipendente o per gruppi di dipendenti, benefici pensionistici discrezionali in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della stessa, e nel rispetto dei seguenti criteri:

- se il personale interrompe il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al par. 2.1, punto 3 delle Disposizioni tenuti in custodia per un periodo di 5 anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento ex post in conformità con il par. 2.1, punto 5 delle Disposizioni;
- se il rapporto di lavoro cessa con diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti al dipendente sotto forma di strumenti definiti al par. 2.1, punto 3 delle Disposizioni, e assoggettati a un periodo di mantenimento (*retention*) di 5 anni.

soggetti sono documentati in modo adeguato e proporzionati all'attività svolta in considerazione delle specifiche condizioni di mercato.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la Banca tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione

Si rinvia a quanto già illustrato in precedenza con riguardo alle caratteristiche delle componenti variabili della remunerazione e ai meccanismi di relativo riconoscimento.

Si precisa che nessuna componente variabile viene corrisposta attraverso piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari.

Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria

Le politiche e i sistemi di remunerazione adottati si incardinano nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle Risorse Umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni.

Sono pertanto improntate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. Riguardo ai principali parametri utilizzati si rinvia a quanto già illustrato in precedenza.

Si precisa che non sono erogate prestazioni non monetarie.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Di seguito si precisa, in forma tabellare, il valore aggregato delle componenti fisse e variabili della retribuzione dell'anno 2016, suddivisa per le diverse categorie di percettori. I dati sono rappresentati secondo il principio della competenza economica per gli amministratori ed i sindaci, mentre, per semplicità, sono rappresentati secondo il principio della competenza per cassa per i dipendenti. L'informativa è resa nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali - espressamente richiamata dall'Art. 450 del CRR - e in attuazione del principio di proporzionalità di cui alle menzionate Disposizioni.

Si riportano, di seguito, le informazioni quantitative sulle remunerazioni ai sensi delle lett. g), h) e j) dell'art. 450 del CRR.

POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Rif. Articolo 450, lett. G)

1. REMUNERAZIONE PER AREE DI ATTIVITA'	(valori in migliaia di euro)	
	Retribuzione totale lorda	
Aree di business	Personale più rilevante	Restante personale
Organi aziendali	118,85	70,12
Direzione generale	308,95	-
Area affari	84,36	715,48
Area finanza	77,26	173,87
Area controllo	85,23	150,15
Area Organizzazione e Amministrazione	145,14	629,90
Altre aree	99,20	3.707,91

POLITICHE DI REMUNERAZIONE
Rif. Articolo 450, lett. H), sub i) e ii)

2. COMPONENTI FISSE E VARIABILI DELLA REMUNERAZIONE LIQUIDATE DELL'ESERCIZIO (valori in migliaia di euro)

Personale più rilevante	Componenti fisse		componenti variabili della remunerazione					
	numero beneficiari	importo	importo					
			numero beneficiari	contanti	azioni	strum. finanziari collegati alle azioni	altre tipologie	totale
Organi di governo e direzione generale	14	467,92	1	30,00				497,92
Responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali	5	369,51	5	36,44				405,95
Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno della banca	1	77,22	1	8,00				85,23
Altri componenti del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente ("altri risk takers")	1	56,98	1	5,61				62,59

Con riferimento all'art. 450 del CRR, lett. H), sub iii) e iv)), si informa che nel corso del 2016 non sono presenti quote di remunerazioni differite.

Con riferimento all'art. 450 del CRR, lett. H, sub v) e vi)), si informa che nel corso del 2016 non sono state erogate indennità di inizio e fine rapporto.

L'informativa richiesta ai sensi dell'art. 450, lett. i) non viene fornita in quanto in banca non sono presenti soggetti che beneficiano/hanno beneficiato di retribuzione annua pari o superiore ad 1 mln di euro.

POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Rif. Articolo 450, lett. J)

6. REMUNERAZIONI PER CDA E DIREZIONE (valori in migliaia di euro)

Consiglio di Amministrazione e Direzione Generale	Remunerazione lorda complessiva
Presidente CdA	37,13
Vice Presidente CdA	24,43
Consigliere 1	3,55
Consigliere 2	7,32
Consigliere 3	11,14
Consigliere 4	7,73
Consigliere 5	9,23
Consigliere 6	5,48
Consigliere 7	6,97
Consigliere 8	5,87
Direttore Generale	308,95

▪ TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, a far data dal 1 gennaio 2015 le Banche sono tenute a fornire l'informativa concernente il coefficiente di leva finanziaria (*leverage ratio*), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 451 del CRR e dal correlato Regolamento esecutivo UE n. 200/2016, il quale definisce le norme tecniche di attuazione relativamente alla forma e al contenuto della predetta informativa.

Come noto, l'imposizione del requisito regolamentare di leva finanziaria (in qualità di requisito patrimoniale obbligatorio) è prevista a partire dal 1° gennaio 2018, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo di una specifica proposta legislativa, basata sulla relazione che la Commissione Europea è tenuta a predisporre e presentare entro la fine del corrente anno 2016.

La previsione dell'indice di leva finanziaria mira a realizzare l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento del settore bancario, in special modo nelle fasi espansive del ciclo economico, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di *deleveraging* tipici in situazioni di crisi: più in dettaglio, una leva finanziaria eccessiva espone la Banca al rischio che il livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri la renda vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

A questo proposito, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "Leverage Ratio", disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, il *Leverage Ratio* è calcolato come la misura del capitale della Banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale.

Ai fini del predetto calcolo il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le seguenti forme tecniche: le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai fondi propri.

Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli:

- non soggetti ad accordi di compensazione;
- soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM.

Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 bis del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e riporti che sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Al fine di effettuare una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva, la Banca effettua prove di *stress test*, provvedendo alla rideterminazione dell'indice di *Leverage* previo aggiornamento del valore delle grandezze che incidono sul calcolo del predetto indicatore desunto, per coerenza, dalle ipotesi di stress applicate nell'ambito del rischio di credito.

Più nel dettaglio, si ri-determina il valore:

- a) del capitale di classe 1 per tener conto della riduzione derivante dalla quantificazione delle rettifiche di valore aggiuntive sugli impieghi e delle perdite di valore sui titoli;
- b) del valore delle esposizioni per tener conto da un lato della riduzione per effetto delle rettifiche di valore aggiuntive sugli impieghi e delle perdite di valore sui titoli, dall'altro dell'incremento dovuto alle ipotesi di utilizzo delle esposizioni fuori bilancio (ad esempio i margini di fido).

Le risultanze della misurazione della leva finanziaria in ipotesi di stress sono utilizzate dalla Banca ai fini dell'eventuale ri-orientamento delle strategie di business definite alla luce degli obiettivi di rischio (e della soglia di *risk tolerance*) al riguardo formulate in ambito RAF/RAS.

Tutto ciò premesso, si fa presente che alla data del 31 dicembre 2016 il coefficiente di leva finanziaria è risultato pari al 7,25%: tale calcolo ha preso a riferimento i valori del capitale e dell'esposizione risultanti alla predetta data ed inclusivi degli effetti del regime transitorio.

Il medesimo indicatore, calcolato invece senza tenere conto degli effetti del regime transitorio sulla misura del capitale e su quella del valore delle esposizioni, si attesta invece al 7,61%.

Capitale ed esposizioni totali	31/12/2016	31/12/2015
Capitale di classe 1 (Tier 1) a regime	58.408	59.196
Capitale di classe 1 (Tier 1) transitorio	55.382	52.843
Totale esposizioni – a regime	767.248	747.929
Totale esposizioni – transitorio	764.223	741.665

Dati in migliaia di euro

Indicatore di leva finanziaria (Leverage ratio)	31/12/2016	31/12/2015
Indicatore di leva finanziaria (leverage ratio) – a regime	7,61%	7,91%
Indicatore di leva finanziaria (leverage ratio) – transitorio	7,25%	7,12%

Con riferimento agli importi riportati in tabella, considerando il regime transitorio, si fa presente che la variazione del coefficiente registrata nel periodo indicato è dovuta principalmente:

- all'aumento del capitale di classe 1 della Banca, per complessivi 2,54 milioni, attribuibili principalmente al computo degli utili di esercizio ed all'incremento del capitale sociale sottoscritto;
- al complessivo aumento del valore delle esposizioni, pari a 22,6 milioni, da ricondurre principalmente all'incremento delle esposizioni di rischio per cassa.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

2. INFORMATIVA COMUNE SULLA LEVA FINANZIARIA

Rif. Articolo 451, lett. B) e C) CRR e Regolamento UE 2016/200 on Disclosure of Leverage Ratio, Table LRCom

Descrizione	Importo	
	A Regime	Transitorio
Attività in bilancio (esclusi strumenti derivati e operazioni SFT)		
Attività in bilancio (esclusi derivati e operazioni SFT, ma incluse garanzie reali)	746.705	746.705
Attività dedotte dal Capitale di Classe 1	- 22	- 3.047
Totale attività in bilancio	746.683	743.658
Contratti derivati		
Contratti derivati: costo corrente di sostituzione (al netto del margine di variazione in contante ammissibile)	927	927
Contratti derivati: add-on per esposizione creditizia futura (metodo del valore di mercato)	332	332
Contratti derivati: metodo dell'esposizione originaria	-	-
Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile (+)	-	-
Deduzione dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati (-)	-	-
Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (-)	-	-
Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti (+)	-	-
Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti (-)	-	-
Totale esposizione in contratti derivati	1.259	1.259
Esposizioni SFT		
Attività SFT lorde (senza compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita	-	-
Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde (-)	-	-
Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT	-	-
Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell'art. 429ter, par. 4 e dell'art. 222 del CRR	2	2
Esposizioni su operazioni effettuate come agente	-	-
Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente (-)	-	-
Totale operazioni SFT	2	2
Altre esposizioni fuori bilancio		
Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio	10.890	10.890
Rettifiche per applicazione fattori di conversione creditizia (-)	8.414	8.414
Totale esposizioni fuori bilancio	19.305	19.305
Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 7 e 14 del CRR (in e fuori bilancio)		
Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (in e fuori bilancio)	0	0
Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR (in e fuori bilancio)	0	0
Capitale ed esposizione complessiva		
Capitale di classe 1	58.408	55.382
Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria	767.248	764.223
Coefficiente di leva finanziaria		
Indicatore di leva finanziaria di fine trimestre	0	0
Indicatore di leva finanziaria	7,61	7,25
Scelta del regime transitorio per la definizione di misura del capitale	0	0
Importo degli elementi fiduciari non computati in applicazione dell'art. 429 (11) del CRR	0	0

Dati in migliaia di euro

3. RIPARTIZIONE ESPOSIZIONE DI BILANCIO

Rif. Articolo 451, lett. B) e C) CRR e Regolamento UE 2016/200 on Disclosure of Leverage Ratio, Table LRSpl

Descrizione	Importo
Esposizione totale per cassa (esclusi contratti derivati ed operazioni SFT)	746.705
<i>di cui: esposizioni del portafoglio di negoziazione</i>	6.328
<i>di cui: esposizioni del portafoglio bancario</i>	740.376
<i>di cui: obbligazioni bancarie garantite</i>	1.035
<i>di cui: esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali</i>	282.088
<i>di cui: esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico,</i>	0
<i>di cui: esposizioni verso intermediari vigilati</i>	44.696
<i>di cui: esposizioni garantite da immobili</i>	151.344
<i>di cui: esposizioni al dettaglio</i>	136.827
<i>di cui: esposizioni verso imprese</i>	78.026
<i>di cui: esposizioni in stato di default</i>	28.548
<i>di cui: altre esposizioni</i>	17.812

Dati in migliaia di euro

■ TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”

La Banca ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio non riconosciute ai fini di mitigazione del rischio di credito.

In particolare, la Banca ha stipulato con Iccrea Banca:

- accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).

Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.

In particolare:

- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono stati affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono stati sviluppati e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono state chiaramente documentate e divulgate.

E' stata inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli.

In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:

- alla non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato della valutazione ed esecuzione della stima ad un valore non superiore al valore di mercato;
- alla presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia. In particolare, la banca si è dotata in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino l'efficacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall'assicuratore, anche attivando, se del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma volte a consentire il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
- alla messa in opera di un'adeguata sorveglianza sul valore dell'immobile, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;
- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (loan-to-value): 80% per gli immobili residenziali e 50% per quelli commerciali. Qualora venga superato tale limite deve essere valutata l'opportunità di richiedere un'idonea garanzia integrativa (pegno sul contante, obbligazioni della banca, titoli di Stato, fideiussione bancaria di primario istituto);
- alla destinazione d'uso dell'immobile e alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata:

- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento dei fondi propri della Banca) la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

La Banca aderisce alle Linee Guida ABI sulla valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, le quali sono finalizzate a definire una prassi in grado di agevolare gli intermediari nell'applicazione dei criteri generali di valutazione e di sorveglianza sugli immobili a garanzia di esposizioni creditizie. Milano, inoltre, ad introdurre criteri di riferimento omogenei in materia, con riferimento specifico agli indicatori di superficie o di

volume; alle metodologie di valutazione adottate (per capitalizzazione del reddito, per stima comparativa, ecc.), al livello di professionalità dei periti incaricati della valutazione.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, nell'ambito della definizione delle politiche e processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e deleghe operative, indirizza l'acquisizione delle stesse a quelle sole aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il fair value con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del fair value stesso).

La Banca ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi); qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

Nell'ambito delle politiche di rischio aziendali, inoltre, ai fini dell'adeguatezza dei valori delle garanzie, le procedure adottate prevedono percentuali di ricarico del fido concesso a seconda della tipologia della garanzia offerta. Nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto a rischi di mercato o di cambio la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di delibera viene considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal valore del bene al netto dello scarto.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio del rating dell'emittente/emissione con periodicità mensile e la valutazione del fair value dello strumento finanziario a garanzia sempre con periodicità mensile. Viene richiesto l'adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.

Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca

La Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

Garanzie ipotecarie

- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su immobili commerciali;

Garanzie finanziarie

Sono acquisibili in pegno le seguenti attività finanziarie in euro:

- contante (libretti DR nominativi, somme in conto corrente);
- certificati di deposito nominativi e materializzati emessi dalla BCC purchè estinguibili anticipatamente rispetto alla scadenza;
- obbligazioni emesse dalla nostra BCC,
- titoli di stato o garantiti dallo stato (Repubblica Italiana);

in via eccezionale, con autorizzazione della Direzione Generale, sentito l'Ufficio Titoli:

- titoli di debito emessi da altri Stati membri dell'area Euro,
- titoli di debito emessi da enti/organismi sovranazionali,
- obbligazioni di società non finanziarie quotate in borsa con rating assegnato da Ecai riconosciuta non inferiore alla classe 2.

Le categorie descritte garantiscono la presenza di tutti i requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza per l'applicazione delle regole di attenuazione dei rischi di credito.

Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto, condividendone quindi tutte le fasi in cui è composto.

Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito

La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della nuova normativa prudenziale. Costituiscono un'eccezione le garanzie personali prestate da consorzi fidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. e da enti del settore pubblico/territoriali).

La Banca accetta inoltre garanzie personali non riconosciute ai fini CRM; rientrano nella fattispecie la fideiussione, la polizza fideiussoria, il patronage forte e l'avallo.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria dovrà estendersi anche a questi ultimi. In particolare si dovrà verificare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario (eventualmente, a descrizione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alle centrale rischi);
- informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
- eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.

Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell'importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell'apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati

La Banca allo stato attuale non valuta e gestisce il rischio di concentrazione con riferimento alle garanzie

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 15 - USO DI TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

1. AMMONTARE PROTETTO

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

Portafoglio delle esposizioni garantite	Valore prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale
		Protezione del credito di tipo reale			Protezione del credito di tipo personale		
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale	Garanzie reali assimilate alle personali	Garanzie personali	Derivati creditizi	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	284.065	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	45.834	-	-	-	2.067	-	2.067
Esposizioni verso o garantite da imprese	111.128	5.638	-	-	4.025	-	9.663
Esposizioni al dettaglio	210.791	5.994	-	-	10.308	-	16.303
Esposizioni garantite da immobili	151.344	-	-	-	-	-	-
Esposizioni in stato di default	30.186	103	-	-	767	-	871
Esposizioni ad alto rischio	80	-	-	-	-	-	-
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	1.035	-	-	-	-	-	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni in strumenti di capitale	4.316	-	-	-	-	-	-
Altre esposizioni	12.467	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	652	-	-	-	-	-	-
Totale	851.897	11.736		-	17.168	-	28.903

Dati in migliaia di euro

TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, ha deliberato l'applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate :

- interessi e proventi assimilati
- interessi e oneri assimilati
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso
- proventi per commissioni/provvigioni
- oneri per commissioni/provvigioni
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie
- altri proventi di gestione

L'art 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante vengano apportate le seguenti correzioni:

- a. le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da soggetti "terzi" - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- b. le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- c. le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
 - i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
 - ii. i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
 - iii. i proventi derivanti da assicurazioni.

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15% la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Banca ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.